

Modello di Organizzazione, Gestione e controllo

(IN ATTUAZIONE DEL D. LGS N. 231/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI)

CDS S.p.A.

ELENCO DELLE MODIFICHE	DATA APPROVAZIONE DELL'Amministratore Unico CDA	MOTIVO DELLE MODIFICHE
Aggiornamento	17 maggio 2021 15 settembre 2022	

PARTE GENERALE

INDICE

Premessa	5
1. Riferimenti normativi	6
1.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001	6
1.2 Le linee guida di Confindustria	8
1.3 Altri riferimenti.....	9
2. CDS S.p.A. e Gruppo Societario	10
2.1 Descrizione della Società	10
2.2 La scelta di adottare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	11
2.3 Sistema di prevenzione dei reati nei gruppi di imprese.....	12
2.4 L'adozione di Modelli organizzativi idonei a prevenire reati-presupposto nel contesto del Gruppo Societario di CDS	13
3. Individuazione degli ambiti aziendali esposti al rischio di eventi previsti dal D. Lgs 231/2001 e conseguente determinazione dei rischi rilevanti	14
4. Attività sensibili	14
5. Rapporti tra Modello e Codice Etico	14
6. La Governance e MOGC	15
6.1 Definizione di responsabilità, unità organizzativa	15
6.2 Procure, deleghe di responsabilità e di poteri di spesa.....	15
6.3 Prassi e procedure.....	16
7. Struttura di Controllo	16
7.1 Principi di Controllo Interno	17
7.2 Il sistema dei Controlli Interni.....	17
8. Organismo di Vigilanza e obblighi informativi	18
8.1 Composizione e regole.....	18
8.2 Poteri e funzioni.....	19
8.3 Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.....	20
8.4 Flusso informativo all'Organismo di Vigilanza.....	20
8.5 Flusso informativo dall'Organismo di Vigilanza.....	21
8.6 Il Responsabile del Modello organizzativo.....	21
9. Comunicazione e formazione sul Modello Organizzativo di Gestione e Controllo	22
9.1 Comunicazione.....	22
9.2 La Formazione.....	22
10. Aggiornamento del Modello	22

11 Riferimenti23

Premessa

La struttura del manuale

Il presente manuale, predisposto e adottato dalla società CDS S.p.A (di seguito anche la **Società o CDS**) si articola in un documento “centrale” (che consta di una *parte generale* e di una *parte speciale*) ed in una serie organizzata di allegati documentali.

Invero, i vari documenti (da considerare un *unicum* assieme al documento centrale) sono aggiornabili separatamente e ciascuno di essi è contraddistinto da un numero di edizione che consente di mantenerne il tracciamento.

Nel dettaglio il manuale si presenta composto da:

- il **Manuale di Organizzazione, Gestione e Controllo** contenente una:
 - Parte generale (Principi cardine; Destinatari; Funzioni Organismo di Vigilanza e suo Regolamento)
 - Parte speciale (Elenco reati presupposto, individuazione procedure e poteri di controllo O.d.V.)
- ALLEGATI:
 - Allegato 1: Organigramma aziendale
 - Allegato 2: Codice Etico e Sistema Disciplinare
 - Allegato 3: Regolamento dell’OdV
 - Allegato 4: Policies aziendali
 - Allegato 5: Procedure e modulistica
 - Allegato 6: Flussi informativi
 - Allegato 7: Whistleblowing

1. Riferimenti normativi

1.1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001

- *Premessa*

Il D.lgs 231/01 (di seguito anche il “**Decreto**”) ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa da reato degli enti (società, associazioni e persone giuridiche) per i reati commessi nel loro interesse, ovvero a loro vantaggio, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente, nonché da persone che esercitano, anche in via di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso (c.d. soggetti in posizione apicale), ovvero ancora, da persone sottoposte ai poteri di direzione o di vigilanza di uno dei predetti soggetti apicali (c.d. soggetti in posizione subordinata).

Il citato Decreto contiene un’elencazione tassativa dei reati (di seguito anche i “**Reati**”) a cui è connessa la responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi e per gli effetti del D.lgs 231/01.

- *Destinatari*

All’art. 1, comma 2, del Decreto, vengono individuati i destinatari della normativa ovvero:

- Enti forniti di responsabilità giuridica;
- Società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Al contrario restano esclusi dalla disciplina (art 1, comma 3):

- Lo Stato;
- Gli Enti pubblici territoriali;
- Gli altri Enti pubblici non economici;
- Gli Enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

- *Oggetto della normativa*

Il D. Lgs 231/2001 risulta essere un provvedimento fortemente innovativo che adegua la normativa italiana, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, ad alcune importanti Convenzioni Internazionali e Direttive dell’Unione Europea, suggellando il superamento del tradizionale principio “*Societas delinquere non potest*”. Pertanto, attraverso il Decreto e le sue successive integrazioni normative – che hanno comportato l’ampliamento del novero dei reati ricompresi nell’ambito di operatività del sistema normativo in esame – ha trovato attuazione anche nel nostro ordinamento il principio per cui anche le persone giuridiche rispondono, in modo diretto, dei reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio.

Il Decreto, tuttavia, ha introdotto anche una esimente a favore dell’Ente (il c.d. “**scudo protettivo**”), consentendo un accertamento di responsabilità -ricorrendone i requisiti- esclusivamente in capo al soggetto agente, ovvero in capo alla sola persona fisica che ha commesso materialmente l’illecito.

Cionondimeno, la suddetta estraneità dell’Ente ai fatti criminosi deve essere provata attraverso la dimostrazione da parte dell’Ente medesimo di aver adottato un complesso di norme organizzative e di condotta (il c.d. “Modello di Organizzazione Gestione e Controllo”) idonee a prevenire la commissione degli illeciti *de quibus*.

Il Modello, in linea teorica e generale, deve pertanto rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito sia paventabile la possibilità che vengano commessi reati;
- prevedere le specifiche procedure dirette a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ove taluno dei reati previsti dal D. Lgs 231/2001 sia stato commesso da persone che esercitano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (i c.d. "**soggetti apicali**"), l'Ente sarà esente da ogni responsabilità allorché provi che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- sia stato affidato a un organismo dell'Ente (dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo) - quale organo di controllo - il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Sono previsti due diversi tipi di relazioni che "collegano" la società, nel cui interesse o vantaggio può essere commesso un reato, all'autore del reato medesimo: mentre l'art. 5, comma 1 del Decreto, infatti, richiama i soggetti che rivestono una posizione apicale ovvero "*persone che rivestono funzioni di rappresentanza di amministrazione o di direzione dell'Ente*" (si tratta in genere di amministratori, direttori generali, responsabili preposti a sedi secondarie, direttori di divisione dotati di autonomia finanziaria e funzionale), al comma 2 del medesimo articolo, invece, vengono richiamate le "*persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)*", ovvero i c.d. **soggetti in posizione subordinata**; il successivo art. 6 del Decreto, pone a carico dell'Ente l'onere di provare l'avvenuta adozione delle misure preventive, solo nel primo caso, ovvero nel caso in cui l'autore del reato sia persona posta in posizione c.d. "apicale".

La differente posizione dei soggetti eventualmente coinvolti nella commissione dei reati comporta diversi criteri di attribuzione della responsabilità in capo all'azienda medesima.

Con riguardo alla società CDS è possibile identificare i soggetti apicali avvalendosi dell'organigramma aziendale, accessibile a tutti i dipendenti di CDS, ed allegato al presente Manuale (vedasi Allegato 1).

- Il sistema sanzionatorio

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, previste dall'art. 9 del D. Lgs 231/2001, sono le seguenti:

- a. La sanzione pecuniaria;
- b. Le sanzioni interdittive;
- c. La confisca;
- d. La pubblicazione della sentenza.

a) La sanzione pecuniaria è comminata dal giudice penale tenendo conto della gravità dell'illecito e del grado di responsabilità dell'Ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. La sanzione è espressa in quote, il cui valore singolo va da un minimo di € 250,00 a un massimo di € 1.549.000. Il numero delle quote applicate varia in funzione del grado di colpevolezza dell'Ente. L'entità della singola quota, inoltre, è determinata in relazione alla realtà economico-produttiva dell'Ente sanzionato.

b) Le sanzioni interdittive sono previste "*nei casi di particolare gravità*" e sono applicabili esclusivamente se ricorre almeno uno delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti in posizione subordinata qualora la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive previste sono:

- L'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- La sospensione o la revoca delle autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- Il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- L'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- Il commissariamento (art. 15 D. Lgs 231/01) in sostituzione dell'applicazione di sanzione interdittiva che comporti l'interruzione dell'attività dell'Ente.

In caso di delitto tentato, le sanzioni non sono applicate se la società impedisce volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento. Inoltre, si precisa che le sanzioni interdittive, applicabili anche in via cautelare, possono avere una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. In caso di condanna a tre sanzioni interdittive nell'arco di sette anni, il giudice potrà disporre anche la chiusura definitiva dell'Ente.

1.2 Le Linee Guida di Confindustria

A partire dall'anno 2002, fino al recentissimo aggiornamento del mese di giugno 2021, Confindustria ha elaborato e comunicato al Ministero competente le "*Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo*" ai sensi del D. Lgs 231/2001, ove vengono individuati i passi operativi che l'Ente potrà compiere al fine di attivare un sistema di gestione dei rischi coerente con i requisiti imposti dal Decreto stesso. Nello specifico vengono descritte le seguenti attività:

- ✓ mappatura delle aree aziendali a rischio e dei reati rilevanti. Occorre individuare le fattispecie di reato rilevanti per l'Ente e parallelamente le aree che, in ragione della natura e delle caratteristiche delle attività svolte, possano essere interessate da eventuali casistiche di reato.
- ✓ analisi dei rischi potenziali. Occorre individuare le possibili modalità attuative dei reati nelle diverse aree aziendali mappate non solo per una corretta progettazione delle misure preventive ma anche per condurre ad una rappresentazione, il più possibile completa, di come le fattispecie di reato possano essere attuate rispetto al contesto operativo interno ed esterno in cui opera l'azienda.
- ✓ Valutazione, costruzione, adeguamento del sistema di controlli preventivi. Il sistema dei controlli preventivi deve essere tale da garantire che i rischi di commissione dei reati possano essere ridotti ad un "*livello accettabile*", progettando "*specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire*", in conformità a quanto sancito dal citato Decreto. Le componenti di un sistema di controllo preventivo possono essere molteplici, si riportano di seguito alcuni dei principali elementi di controllo:
 - o Codice Etico o di Comportamento ove vengono individuati i valori primari aziendali cui l'impresa intende conformarsi;
 - o Sistema organizzativo sufficientemente aggiornato, formalizzato e chiaro che definisca la gerarchia delle posizioni aziendali e le responsabilità per lo svolgimento delle attività;
 - o Sistemi informativi tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo. Una particolare efficacia preventiva riveste lo strumento della "segregazione delle funzioni";

- Sistema autorizzativo che attribuisca poteri di autorizzazione interni e poteri di firma verso l'esterno in coerenza con il sistema organizzativo adottato;
 - Sistema di controllo di gestione al fine di evidenziare tempestivamente le situazioni di criticità;
 - Sistema di comunicazione e formazione del personale, quale garanzia del buon funzionamento del Modello.
- ✓ Nomina di un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e al quale viene affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, mediante verifiche periodiche. All'OdV, inoltre, viene affidato il compito di curare l'aggiornamento dinnanzi al verificarsi di significative violazioni, ovvero quando siano intervenuti mutamenti normativi, di organizzazione o di attività.
 - ✓ Previsione di specifici obblighi informativi nei confronti dell'OdV sui principali fatti aziendali e in particolare sulle attività ritenute a rischio.
 - ✓ Previsione di specifici obblighi informativi da parte dell'OdV verso i vertici aziendali e organi di controllo.
 - ✓ Sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure prescritte dal Modello.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- Verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- Segregazione delle funzioni;
- Reportistica dei controlli.

Nella predisposizione del Modello, CDS S.p.A. si è attenuta, pertanto -oltre alle prescrizioni contenute nel Decreto- anche alle Linee Guida di Confindustria approvate dal Ministero della Giustizia.

1.3 Altri riferimenti

Di seguito si riporta, altresì, l'elenco degli ulteriori riferimenti normativi presi in considerazione nella redazione del presente Modello:

- D.Lgs.n.81/08 -Sicurezza nei luoghi di lavoro;
- UNI EN ISO 9001:2015- Sistemi di gestione per la qualità;
- UNI EN ISO 14001:2015- Sistemi di gestione ambientale;
- UNI ISO 37001:2016- Prevenzione della corruzione;
- UNI ISO 45001:2018-Sistemi di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro.

2. CDS S.p.A. e Gruppo societario

2.1 Descrizione della Società

CDS S.p.A. è una società appartenente ad un Gruppo societario (di seguito denominato anche solo “**Gruppo**”) formato dalla società holding -5 ERRE S.p.A.- e da varie società controllate, tra cui le società MAX MARKET Srl e ICA.MARKET Srl.

In particolare, CDS S.p.A. è società interamente posseduta dalla holding 5 ERRE S.p.A. la quale è controllante anche delle società MAX MARKET srlu (di cui CDS S.p.A. è socio unico) e ICA MARKET Srl (posseduta al 90% da CDS S.p.A. ed al 10% da MAX MARKET Srlu).

Sebbene CDS S.p.a. sia stata costituita con lo scopo principale (e non esclusivo) di gestire “*il commercio all’ingrosso di prodotti alimentari e non*”, va rilevato che essa opera nel settore della Grande Distribuzione Organizzata anche attraverso l’ausilio delle società del Gruppo MAX MARKET Srlu e ICA.MARKET Srl le quali svolgono, in forza di specifici contratti di affiliazione commerciale, l’attività di commercializzazione al dettaglio di prodotti alimentari e merceologici, curando la gestione di una rete capillare di punti vendita (*alias* supermercati) dislocati all’interno del territorio siciliano.

Con riguardo, nello specifico, all’articolazione aziendale della società CDS S.p.A., occorre rilevare che lo svolgimento di altre numerose attività funzionali della Società è affidato *in outsourcing* a soggetti terzi (società e/o consulenti).

In particolare, sono affidate a terzi le seguenti aree aziendali:

OMISSIS

I rapporti tra la società CDS e le succitate società e/o Consulenti esterni sono disciplinati, dunque, sulla scorta di separati contratti di appalto e/o di consulenza attraverso i quali sono stati definiti i diversi ambiti di operatività e di responsabilità di ciascuna parte.

Inoltre, CDS ha predisposto, per ciascuna delle aree affidate *in outsourcing*, delle “Policies aziendali” corredate da specifiche procedure di controllo (vedasi Allegato 4) che sono state condivise con ciascuno dei professionisti e/o Società coinvolti nelle suelencate attività.

Dette “Policies” altro non sono che delle “linee guida” che la società CDS ha ritenuto opportuno adottare al fine di attenuare il rischio di commissione dei reati previsti e puniti dal D.lgs 231/2001 per tutte quelle attività svolte da terzi in nome e per conto della Società medesima. Inoltre, sono stati elaborati anche dei dettagliati obblighi di informazione verso l’OdV e verso i vertici a cui sono tenuti tutti i succitati soggetti terzi (vedasi Allegato 6).

A ciò aggiungasi che, attraverso il sistema di deleghe e procure, CDS si pone l’obiettivo di individuare le figure aziendali che, all’interno di ciascuna area aziendale loro affidata, possano fungere *da trait d’union* tra il lavoro di consulenza svolto dai succitati soggetti terzi e la gestione dell’area medesima.

Con riguardo, invece, al rapporto con le società appartenenti al Gruppo, come meglio si descriverà nel prosieguo (cfr paragrafo 2.3), appare doveroso segnalare il passaggio dall’adozione di un modello organizzativo c.d. “*di gruppo*” alla scelta di dotare ciascuna delle differenti società del Gruppo di un autonomo modello organizzativo e di un proprio Organismo di Vigilanza.

Pertanto, nella costruzione del proprio MOGC, la società CDS ha adottato procedure e protocolli che, nel rispetto dei principi e delle direttive condivise, sono autonomamente implementati anche all’interno delle singole società che partecipano ai processi operativi del Gruppo.

- CDS E OGGETTO SOCIALE

La Società CDS S.p.A. ha come suo principale oggetto sociale:

- A) L'istituzione e la gestione di supermercati per l'acquisto e la vendita di prodotti alimentari e merceologici e l'esercizio dell'attività di autotrasporto per conto proprio e di terzi;
- B) la gestione di punti vendita al minuto ed all'ingrosso di generi alimentari e di tutti i prodotti indicati dalla tabella IO' alla XIVO' (nessuna esclusa o eccettuata di cui D.M. 30/08/1971, che qui si intendono integralmente trascritte) e di prodotti per la casa;
- C) l'assunzione di rappresentanze e depositi di prodotti alimentari e prodotti per la casa;
- D) l'acquisto, la vendita, la permuta, l'affitto, la gestione, l'amministrazione, il miglioramento, la trasformazione di terreni, fabbricati civili, fabbricati industriali e fabbricati per qualsiasi uso.

2.2 La scelta di adottare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

La **Società CDS**, sin dall'anno 2011, ha inteso adottare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche "**MOGC**" o "**Modello 231**"), in ottemperanza a quanto sancito dal D. Lgs 231/2001, finalizzato a prevenire la commissione dei **Reati** e, dunque, anche a prevenire la responsabilità amministrativa dell'ente.

La scelta di provvedere alla predisposizione e adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nasce dall'esigenza di perseguire le seguenti finalità:

MIGLIORE DEFINIZIONE AMBITI ORGANIZZATIVI:

- *Separazioni dei ruoli nello svolgimento delle attività aziendali*
- *Tracciabilità documentata delle decisioni al fine di identificare le eventuali responsabilità individuali*
- *Definizione di procedure per registrazione, autorizzazione e verifica di ogni operazione definita critica*
- *Istituzione dell'OdV dotato di poteri autonomi di decisione e controllo*

IMPLEMENTAZIONE OBIETTIVI FORMATIVI

- *Formazione ed informazione continua del personale al fine di promuovere la conoscenza della normativa ed i contenuti del Modello Organizzativo 231 in modo che tutti i dipendenti siano consapevoli e comprendano gli aspetti dei reati ed i rischi in relazione alla realizzazione di reati previsti dal D.Lgs.n.231/01*
- *Divulgazione del Codice Etico nel quale sono rappresentati i principi generali di trasparenza, correttezza e legalità che devono essere la base delle attività lavorative*

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI COMPORTAMENTALI

- *Tutte le azioni e le negoziazioni compiute dal personale aziendale nello svolgimento delle attività lavorative devono essere ispirate alla massima lealtà, trasparenza, correttezza e professionalità. In particolare, sono interdetti i comportamenti pregiudizievoli al raggiungimento degli obiettivi indicati dal D.Lgs.n.231/01*
- *Tutte le condotte devono essere finalizzate all'osservanza di quanto stabilito nel Modello Organizzativo 231 e nell'ottemperamento dei valori contenuti nel Codice Etico.*

2.3 Sistema di prevenzione dei reati nei gruppi di imprese.

Come ben noto, il D.Lgs 231/2001 delinea un modello di responsabilità che si attaglia precipuamente alla figura degli enti collettivi singolarmente considerati, senza, invece, disciplinare espressamente gli aspetti connessi alla responsabilità dell'ente appartenente ad un gruppo di imprese.

Tale scelta di politica legislativa muove dalla considerazione che le singole società facenti parte di un Gruppo costituiscono entità autonome ed indipendenti, ciascuna dotata di una propria soggettività giuridica. Sicchè il Gruppo non può essere considerato alla stregua di un "ente" e, dunque, non costituisce diretto centro di imputazione della responsabilità da reato, non essendo inquadrabile tra i soggetti indicati dall'art. 1 del decreto 231.

Tuttavia, in sede di concreta applicazione del D.Lgs. 231/01, nell'ambito dei gruppi di società, particolare rilevanza assume la questione relativa alla c.d. estensione/propagazione della responsabilità da una società ad altre appartenenti al medesimo Gruppo.

Con riguardo, in particolare, alla c.d. **responsabilità discendente** (relativa alla configurabilità di una responsabilità ex D.lgs. 231/01 della controllata per i reati commessi da soggetti appartenenti alla capogruppo), la giurisprudenza ha evidenziato la impossibilità di imputare la responsabilità da reato alle società controllate sulla scorta della mera esistenza del rapporto di controllo o di collegamento all'interno di un gruppo societario, essendo necessaria la verifica della ricorrenza in concreto dei criteri di imputazione della responsabilità da reato anche in capo alle società controllate.

In ordine, invece alla c.d. **responsabilità ascendente** (relativa alla responsabilità della controllante/holding per i reati commessi da soggetti appartenenti alla organizzazione della controllata), secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, la holding/controlante potrà essere ritenuta responsabile per i reati commessi nell'attività della controllata qualora:

- sia stato commesso uno dei reati ricompresi nel catalogo dei c.c. reati presupposto;
- il reato-presupposto sia stato commesso nell'interesse o vantaggio immediato e diretto, oltre che della controllata, anche della controllante (Cfr. Cass. Sent. 52316/2016).
- persone fisiche collegate in via funzionale alla controllante (c.d. soggetti apicali o c.d. soggetti subordinati) abbiano partecipato alla commissione del reato presupposto, fornendo un contributo causale rilevante.

Ebbene, al fine di scongiurare la propagazione e/o estensione della responsabilità amministrativa da reato tra le società del medesimo gruppo, giurisprudenza e dottrina maggioritaria ritengono necessaria l'adozione ed efficace attuazione di singoli modelli organizzativi all'interno di ciascuna impresa costituente il gruppo.

2.4 L'adozione di Modelli organizzativi idonei a prevenire reati-presupposto nel contesto del Gruppo societario di CDS

La società CDS S.p.A., stante la sua partecipazione ad un Gruppo societario ha, sin dai primi anni di adesione alla normativa dettata dal Decreto (2011), adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo c.d. "di Gruppo", mappando non soli i processi della società CDS S.p.A. ma anche quelli delle due società controllate (Ica Market Srl e Max Market Srl) attraverso un unico documento.

Tuttavia, in adesione ai recenti approdi giurisprudenziali, nonché alle "*Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo*" elaborate da Confindustria, il Gruppo ha oggi optato per l'adozione, da parte di ciascuna società del Gruppo, di un proprio autonomo MOGC.

L'Amministratore Unico della Società CDS S.p.A. ha, pertanto, approvato un autonomo **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo** della Società CDS SpA, predisposto ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 231/2001 contenente anche un proprio **Codice Etico**.

Alla luce di quanto riportato nel paragrafo precedente, al fine di bilanciare, da un lato l'autonomia delle singole società, e dall'altro l'esigenza di promuovere una politica di Gruppo (anche nella lotta alla criminalità di impresa), il Gruppo societario ha assunto le seguenti determinazioni:

- ciascuna società del Gruppo, in quanto singolarmente destinataria dei precetti del Decreto 231, è stata chiamata a svolgere autonomamente l'attività di predisposizione e revisione di un proprio Modello Organizzativo;
- predisposizione e attuazione tra le società del Gruppo di un Codice Etico contenente i principi e valori comuni e condivisi dal Gruppo;
- predisposizione di protocolli e procedure operative concepiti in vista di un miglior coordinamento interno al Gruppo, ma declinati su ciascuna società e differenziati in ragione dell'attività svolta da ognuna di esse;
- separate attività di mappatura delle aree di rischio e delle attività sensibili, distinte per ciascuna società;
- autonoma nomina e differente composizione dell'Organismo di Vigilanza per ognuna delle società del Gruppo.

Il Gruppo, inoltre, nel precipuo intento di assicurare il coordinamento delle attività di vigilanza e controllo dei diversi organismi di vigilanza e di mantenere una visione complessiva dei rischi e delle carenze esistenti all'interno del gruppo (anche al fine di realizzare in modo unitario e coordinato i relativi interventi correttivi) ha, altresì, posto in essere delle specifiche azioni di coordinamento tra le varie società, quali:

- lo scambio periodico di informazioni reciproche tra i diversi Organismi di Vigilanza, mediante la trasmissione di specifici flussi informativi (aventi ad oggetto le verifiche e la formazione effettuate, l'adozione di nuovi protocolli, le segnalazioni rilevanti in materia di responsabilità amministrativa da reato ex D.lgs. 231/01 etc...);

- la programmazione di riunioni periodiche congiunte;

- la creazione di un database dedicato alla raccolta di tutti gli aggiornamenti dei modelli organizzativi delle società e delle informazioni maggiormente rilevanti in materia responsabilità amministrativa da reato.

3. Individuazione degli ambiti aziendali esposti al rischio di eventi previsti dal D. Lgs 231/2001 e conseguente determinazione dei rischi rilevanti

E' stato nominato un consulente esterno al quale è stato affidato il compito di analizzare il contesto societario, identificare gli ambiti aziendali maggiormente esposti alle conseguenze sanzionatorie previste dal Decreto e determinare l'entità dei rischi rilevanti.

In particolare, il gruppo di lavoro nominato ha:

- approfondito i contenuti e l'interpretazione della normativa, nonché le fattispecie di reato previste dal Decreto;
- effettuato una ricognizione degli ambiti aziendali dove, in assenza di tutele, è maggiore la probabilità di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- predisposto una apposita mappa delle aree di potenziale "rischio 231";
- valutato l'idoneità dei presidi organizzativi, procedurali e amministrativi (organi societari e organizzazione interna, procure, deleghe di responsabilità e poteri di spesa, procedure e principi comportamentali);
- identificato i principi ed i requisiti del sistema dei controlli;
- valutato il "rischio 231" lordo, in base al reato, alla probabilità di accadimento e al suo peso.

4. Attività sensibili

Con specifico riferimento alla realtà di CDS, è astrattamente ipotizzabile la commissione solo di alcune categorie dei reati richiamati dal D. Lgs 231/01, e ciò in ragione delle caratteristiche dell'Ente e dell'attività da esso svolta.

La parte speciale del Modello, in particolare, fornisce completa indicazione dei reati non configurabili e delle relative motivazioni, così come di quelli configurabili con l'analisi delle concrete modalità di realizzazione. La mancata descrizione di specifiche tipologie di reato previste dal D.lgs. n. 231/01, indica, pertanto, che tali fattispecie siano di improbabile accadimento.

L'Organismo di Vigilanza individuerà di volta in volta le attività che, a seconda dell'evoluzione legislativa e/o di mutamenti nelle attività svolte dalla Società, dovranno essere ricomprese nel novero delle ipotesi rilevanti, curando anche che vengano presi gli opportuni provvedimenti operativi.

5. Rapporti tra Modello e Codice Etico

I comportamenti tenuti dai dipendenti (di seguito anche "**Dipendenti**"), dai Responsabili di Funzione e da coloro che agiscono, anche nel ruolo di consulenti o comunque con poteri di rappresentanza della Società (di seguito anche "**Consulenti**" o "**Professionisti**") nonché dalle altre controparti contrattuali della Società, quali, ad esempio "**Partners**", devono essere conformi alle regole di condotta previste nel Modello (di seguito le "**Regole di Condotta**"), finalizzate ad impedire il verificarsi dei reati.

Occorre precisare che il Modello e il Codice Etico, seppur complementari, hanno una portata diversa; in particolare:

- A. il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale, ed ha lo scopo di esprimere principi di deontologia aziendale che la Società riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i Dipendenti, Organi sociali, Consulenti/Professionisti e Partners;
- B. il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reato, ed ha lo scopo di consentire alla Società di usufruire dell'esimente di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto.

Il periodico aggiornamento del Modello è "stimolato" dall'Organismo di Vigilanza. Tale Organismo opera sulla base della "mappa dei rischi" in essere, rileva la situazione effettiva, misura i *gap* esistenti tra la prima e la seconda e richiede l'aggiornamento delle valutazioni del potenziale rischio. Su tali attività di monitoraggio e proposizione e sul loro andamento ed esito, l'Organismo di Vigilanza informa e relaziona all'Amministratore Unico almeno una volta l'anno.

6. La Governance e MOGC

La Governance adottata dalla Società è sottoposta all'osservanza del MOGC e quanto prescritto dalle leggi vigenti.

Il Modello 231 ed ogni suo aggiornamento, modifica, integrazione e variazione devono essere approvate dall'Amministratore Unico della Società, previo parere dell'OdV.

6.1 Definizione di responsabilità, unità organizzativa

L'Organigramma fornisce indicazioni riguardo alla struttura della Società e alla collocazione organizzativa del personale dipendente. Inoltre, consente anche di specificare l'articolazione di obiettivi e di responsabilità assegnate.

Tale documento è soggetto a costante aggiornamento ed evoluzione in funzione dei mutamenti che intervengono nella corrente conduzione dell'attività. E' compito dell'Ufficio Compliance, con l'ausilio dei vari Responsabili di funzione, mantenere sempre aggiornato l'organigramma ed i documenti ad esso collegati, al fine di assicurare una chiara definizione formale dei compiti assegnati in base alle diverse aree della struttura della Società.

6.2 Procure, deleghe di responsabilità e di poteri di spesa

Sulla base delle necessità operative della Società, lo schema dei poteri e delle deleghe è approvato dall'Amministratore Unico. Ai fini del Decreto Legislativo 231/2001 si precisa che la procura è condizione necessaria ma non sufficiente per considerare il procuratore "soggetto apicale".

In riferimento al sistema di deleghe e procure e del loro funzionamento, si precisa che il loro conferimento avviene in ragione delle esigenze operative e in particolare al fine di snellire ed efficientare l'attività aziendale. I requisiti essenziali di tale sistema risultano essere i seguenti:

- tutti coloro (compresi anche i dipendenti o consulenti/professionisti esterni) che intrattengono per conto della Società rapporti con la P.A. e le Autorità di Vigilanza, devono essere dotati di delega formale in tal senso e, ove necessario, di apposita procura;

- ogni procura, per una maggiore efficienza, è riferita ad una singola persona in quanto in occasione di variazioni (cambiamento di ruolo del procuratore, revoche, mutamenti organizzativi, ecc.) comporta una semplice modifica formale della procura sulla quale incidono suddette variazioni;
- le deleghe devono associare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma, ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi intervenuti nella Società;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico e univoco:
 - i poteri del delegato;
 - il soggetto a cui il delegato riporta;
- la delega di responsabilità deve essere sempre intesa come nominativa e temporale;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;

il soggetto delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite.

6.3 Prassi e procedure

CDS ha una struttura articolata in cui ogni relativa attività e/o funzione è scandita da specifiche procedure (scritte e non) che mirano a disciplinarne il corretto e regolare funzionamento. Nell'ottica di allineare l'operato della Società con le previsioni del D.L. 231/01, CDS ha implementato (e continua ad implementare) un apparato essenziale di procedure e di prassi operative (vedasi Allegato 5) che garantiscano il rispetto delle normative vigenti, ma anche degli adempimenti derivanti dall'osservanza del citato DL, 231/01.

Tutte le procedure adottate da CDS si conformano ai seguenti principi:

- ricostruibilità del processo autorizzativo (accountability);
- attuazione del principio della separazione dei compiti;
- integrità delle registrazioni contabili sia nella fase di processamento che, successiva, di archiviazione;
- scelta trasparente, motivata e autorizzata dei dipendenti e dei collaboratori non dipendenti (fornitori, consulenti, professionisti esterni, etc.) basata su requisiti generali oggettivi e verificabili (competenza, professionalità, esperienza, onorabilità);
- compensi a dipendenti e a terzi congrui rispetto alle prestazioni rese (condizioni di mercato, tariffari) ed evidenza oggettiva della prestazione resa;
- sistemi premianti congrui e basati su targets ragionevoli;
- impiego e utilizzo di risorse finanziarie previsto entro limiti quantitativamente e qualitativamente determinati (budgets, piani finanziari, bilancio preventivo);
- uscite finanziarie documentate, autorizzate e riferibili ai soggetti emittenti e riceventi e alla specifica motivazione.

7. Struttura di Controllo

7.1 Principi di Controllo Interno

Le componenti del Modello Organizzativo devono essere integrate con il sistema di controllo interno che si basa sui seguenti principi:

- chiara assunzione di responsabilità. Principio in base al quale qualsiasi attività deve fare riferimento ad una persona o unità organizzativa che ne detiene la responsabilità. In generale si esegue un compito con più attenzione quando si sa di dover rendere conto di eventuali deviazioni da regole / procedure prefissate;
- separazione di compiti e/o funzioni. Principio per il quale l'autorizzazione ad effettuare una operazione deve essere sotto responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione;
- adeguata autorizzazione per tutte le operazioni. Principio che può avere sia carattere generale (riferito ad un complesso omogeneo di attività aziendali), sia specifico (riferite a singole operazioni);
- adeguata e tempestiva documentazione e registrazione di operazioni, transazioni e azioni. Principio importante per poter procedere in ogni momento ad effettuare controlli che attestino le caratteristiche dell'operazione, le motivazioni e individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa;
- verifiche indipendenti sulle operazioni svolte (svolte sia da persone dell'organizzazione ma estranei al processo, sia da persone esterne all'organizzazione).

Il controllo operativo (vale a dire sulle attività e sui processi dell'azienda) e contabile (vale a dire sulla registrazione degli accadimenti aziendali) può essere a posteriori o preventivo. Ai fini del decreto è di fondamentale importanza che:

- vi sia un sistema di prevenzione che porti tutti i soggetti operanti in condizione di conoscere le direttive aziendali e che tale sistema sia tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente (quindi non per errori umani, negligenza o imperizia);
- i controlli interni a posteriori siano in grado di rilevare tempestivamente l'insorgere di anomalie, attraverso un sistematico monitoraggio della attività aziendale.

7.2 Il sistema dei Controlli Interni

La Società al fine di ottemperare alle prescrizioni dettate dal Decreto 231 ha previsto di adottare il seguente sistema dei Controlli Interni.

Organi di controllo: si segnalano, primi fra tutti, gli organismi di controllo previsti dal vigente Statuto e dal modello gestionale e aziendale (a titolo esemplificativo si richiama il Collegio Sindacale).

Controlli di primo livello: sono controlli tecnico-operativi sul corretto e regolare andamento delle attività, svolti dalle persone o dalle strutture che hanno la responsabilità dell'attività. Possono anche esser incorporati nelle procedure. Si possono esplicitare in:

- controlli informatici, segnalazioni di anomalie ed errori, blocco del flusso procedurale; sono inseriti nell'ambito di sistemi procedurali automatici che consentono la verifica immediata delle elaborazioni e dei dati da parte di chi sta effettuando i trattamenti;
- controlli diretti sulla supervisione delle attività e la loro conduzione in linea con le finalità aziendali.

Controlli di secondo livello: sono verifiche effettuate da unità diverse da quelle operative sul regolare espletamento delle attività e sul corretto rispetto delle procedure ed utilizzo delle deleghe. Anche tali controlli sono spesso disciplinati da apposite procedure e norme interne e si effettuano anche con sistemi informativi automatizzati. Sono controlli che rispondono al principio di separazione dei compiti. Rientrano in tale categoria anche l'attuazione della normativa sulla Privacy (GDPR 2016/679) che con il proprio modello e procedure permette un controllo sull'espletamento delle varie attività aziendali e/o l'attuazione della Legge 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Controlli di terzo livello: sono volti ad individuare andamenti anomali, violazione delle procedure e della regolamentazione e a valutare la funzionalità nel complessivo sistema dei controlli interni. Pur essendo controlli interni sono svolti da entità indipendenti (tipicamente il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza).

8. Organismo di Vigilanza e obblighi informativi

8.1 Composizione e regole

Il compito di vigilare continuativamente sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di proporre l'aggiornamento, è affidato ad un organismo della Società dotato di autonomia, professionalità e indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni.

Ai fini di cui al punto precedente CDS istituisce un "Organismo di Vigilanza" (di seguito anche **OdV**), con composizione monocratica, regolato dalle disposizioni che seguono:

- L'Amministratore Unico nomina l'Organismo di Vigilanza, con provvedimento motivato rispetto a ciascun componente, scelto esclusivamente sulla base dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, indipendenza e autonomia funzionale ed individua il Presidente al quale eventualmente delegare specifiche funzioni;
- La delibera di nomina dell'Organismo di Vigilanza determina anche il compenso e la durata;
- I suoi membri possono essere revocati solo per giusta causa. Il membro revocato o che rinunci all'incarico viene tempestivamente sostituito e resta in carica fino alla scadenza dell'Organismo di Vigilanza in vigore al momento della sua nomina;
- L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente all'Amministratore Unico ove non diversamente previsto.
- L'Organismo di Vigilanza è composto da un soggetto esterno, non appartenente al personale o alle cariche esecutive/dirigenziali della Società, in possesso di requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza e in grado di assicurare la necessaria continuità d'azione; resta salva la facoltà dell'Amministratore Unico di nominare, con provvedimento motivato, quale componente dell'OdV, un soggetto interno della Società;
- L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell'ambito della Società, tali da consentire l'efficace esercizio delle funzioni previste dal Modello, nonché da successivi provvedimenti o procedure assunti in attuazione del medesimo;
- Al fine di svolgere, con obiettività e indipendenza, la propria funzione, l'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un preventivo annuale, approvato dall'Amministratore Unico, su proposta dell'Organismo stesso;

- L’Organismo di Vigilanza può impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa in presenza di situazioni eccezionali e urgenti, con l’obbligo di darne informazione all’Amministratore Unico nel corso della riunione immediatamente successiva;
- I componenti dell’Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti dei quali l’Organismo, a qualsiasi titolo, si avvale, sono tenuti all’obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni o attività;
- L’Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni curando e favorendo una razionale ed efficiente cooperazione con gli organi e le funzioni di controllo esistenti nella Società nonché dell’Ufficio Compliance nei limiti delle sue competenze;
- All’Organismo di Vigilanza non competono, né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare, relativi allo svolgimento delle attività della Società.

Il compito di OdV potrà essere, ai sensi dall’articolo 6, comma 4-bis, del D.lgs. n. 231/01 attribuito al Collegio Sindacale della Società nel rispetto dell’articolo 2403 e ss del codice civile. In tal caso il Presidente del Collegio Sindacale sarà chiamato a svolgere tale compito anche in relazione alla funzione di OdV. Dovrà essere definito in ogni caso un compenso autonomo per la funzione di OdV oltre alla determinazione di uno specifico budget di spesa.

8.2 Poteri e funzioni

L’OdV, nel perseguimento della finalità di vigilanza sull’effettiva attuazione del Modello adottato dalla Società, è titolare dei seguenti poteri di iniziativa e controllo, che esercita nel rispetto delle norme di legge, nonché dei diritti individuali dei lavoratori e delle persone interessate:

- svolge periodica attività ispettiva, la cui cadenza è, nel minimo, predeterminata in considerazione dei vari settori di intervento;
- ha accesso a tutte le informazioni concernenti le attività a rischio;
- può chiedere informazioni o l’esibizione di documenti, pertinenti alle attività a rischio, ai Responsabili di funzione della Società, nonché a tutto il personale dipendente che svolga attività a rischio o alle stesse sovrintenda;
- qualora necessario, può chiedere informazioni o l’esibizione di documenti, pertinenti alle attività a rischio, all’Amministratore Unico, al Collegio Sindacale o all’organo equivalente, e alla Società di Revisione (ove prevista);
- può chiedere informazioni o l’esibizione di documenti pertinenti alle attività a rischio a collaboratori, consulenti/professionisti e rappresentanti esterni alla Società ed in genere a tutti i soggetti tenuti all’osservanza del Modello: l’obbligo di questi ultimi di ottemperare alla richiesta dell’Organismo di Vigilanza è inserito nei singoli contratti;
- riceve periodicamente informazioni dai responsabili delle attività a rischio;
- può rivolgersi, dopo averne informato l’Amministratore Unico, a consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche;
- sottopone all’Amministratore Unico le proposte di adozione di procedure sanzionatorie;
- sottopone il Modello a verifica periodica e ne propone l’aggiornamento.

Per garantire un efficace ed effettivo svolgimento delle proprie funzioni, oltre alle eventuali disposizioni generali dettate dall'Amministratore Unico, tale Organismo ha la facoltà di stabilire apposite regole operative e adottare un proprio regolamento interno al fine di garantire la massima autonomia organizzativa e d'azione del soggetto in questione.

Nella Parte Speciale del presente Modello vengono specificatamente dettagliati i compiti spettanti all'Organismo di Vigilanza.

8.3 Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza esercita le proprie funzioni ed i propri poteri secondo le modalità previste dal regolamento (vedasi Allegato 3), predisposto dallo stesso Organismo di Vigilanza e da esso approvato all'unanimità.

Il regolamento deve assicurare continuità ed efficacia all'azione dell'Organismo di Vigilanza; a tal fine il regolamento dovrà prevedere:

- la gestione della documentazione relativa alle attività svolte dall'Organismo di Vigilanza e le modalità di archiviazione;
- le modalità di raccolta, trattamento e archiviazione delle eventuali comunicazioni, anche anonime, che segnalino circostanze rilevanti per l'attuazione del Modello o per la responsabilità amministrativa della Società.

8.4 Flusso informativo all'Organismo di Vigilanza

Il personale della Società ed i collaboratori della stessa sono chiamati a denunciare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

Al fine di cui al punto precedente, la Società adotta la Procedura di Segnalazione illeciti (c.d. **Whistleblowing**) che -a tutela della sua integrità e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del D. lgs 231/01, e dai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dello stesso articolo- garantisce adeguati meccanismi di tutela al dipendente che, in ragione delle funzioni svolte, sia venuto a conoscenza del compimento di condotte illecite rilevanti e fondate su elementi di fatto certi, precisi e concordanti, o di violazioni del Modello (vedasi Allegato 7). A tal uopo, la Società ha predisposto un apposito canale di comunicazione che garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione (c.d. **tutela del whistleblower**). Il sistema di segnalazione prevede, infatti, che il segnalante trasmetta all'Organismo di Vigilanza - quale organo terzo ed imparziale- un'e-mail all'indirizzo ad hoc, contenente la descrizione del fatto di cui è venuto a conoscenza, il nominativo del segnalato, eventuali persone coinvolte, e ogni altro elemento ritenuto utile a ben circostanziare quanto in essere. L'OdV tratta in forma anonima la segnalazione e provvede a informare tempestivamente i Responsabili di funzione incaricati dall'Alta Direzione di gestire la pratica.

Inoltre, periodicamente, tramite l'apposito modulo, il personale, consulenti/professionisti e/o collaboratori devono comunicare all'OdV specifici flussi informativi (vedasi Allegato 6).

Oltre alle segnalazioni e/o comunicazioni sopra richiamate, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati "231";

- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti o dall'Amministratore in caso di avvio di procedimenti giudiziari per i reati "231";
- i rapporti preparati dai Responsabili di funzione nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi o omissioni con profili di criticità rispetto ai reati "231".

8.5 Flusso informativo dall'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza redige ogni anno, entro la data di approvazione del Bilancio, una Relazione sull'attività compiuta e la presenta all'Amministratore Unico.

L'Organismo di Vigilanza, ogni volta ne ravvisi la necessità, può comunque effettuare segnalazioni all'Amministratore Unico e proporre modifiche e/o integrazioni al Modello.

Eventuali Relazioni Periodiche predisposte dall'Organismo di Vigilanza sono redatte anche al fine di consentire all'Amministratore Unico le valutazioni necessarie per apportare eventuali aggiornamenti al Modello e devono quanto meno contenere, svolgere e/o segnalare:

- eventuali problematiche sorte riguardo alle modalità di attuazione delle procedure previste dal Modello o adottate in attuazione o sul presupposto del Modello e del Codice Etico;
- il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine al Modello;
- le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla Società, con riferimento esclusivo alle attività di rischio;
- una valutazione complessiva sul funzionamento del Modello con eventuali indicazioni per integrazioni, correzioni o modifiche.

8.6 Il Responsabile del Modello Organizzativo

In affiancamento all'OdV è prevista la figura del Responsabile del Modello Organizzativo 231 al quale competono funzioni di assistenza alla raccolta delle informazioni, all'organizzazione della attività dell'OdV e in generale come primo livello di controllo del sistema anche per dare ulteriore garanzia in termini di sorveglianza dell'intero processo organizzativo.

Il Responsabile può avvalersi dell'ausilio di consulenti, ed in particolare, dovrà:

- garantire che tutte le informazioni richieste dall'OdV siano trasmesse nei tempi e modi previsti;
- supportare l'OdV per tutte le analisi e gli approfondimenti richiesti;
- recepire, definire ed aggiornare, insieme alla direzione/funzione competente, le schede di segnalazione;
- garantire che le informazioni inviate all'OdV siano archiviate e siano recuperabili nel tempo;
- coordinare l'attività di raccolta dei dati, certificare la loro completezza, coerenza e veridicità, inviandoli entro le date previste;
- Svolgere funzioni di controllo interne;
- Archiviare di tutta la documentazione rilevante;

Le informazioni relative ai flussi aziendali inviate all'OdV devono essere archiviate e recuperabili nel tempo dal Responsabile del Modello Organizzativo e dai membri dell'OdV.

9. Comunicazione e formazione sul Modello Organizzativo di Gestione e Controllo

Il Modello e i suoi allegati rispondono a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto e sono finalizzati a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati che generano, a fianco della responsabilità penale dei soggetti attivi, anche la responsabilità amministrativa della Società.

Per il Modello, in particolare, è prevista un'apposita sessione di informazione e formazione volta a rendere noti i contenuti del Decreto e i suoi impatti per tutti i dipendenti e consulenti/professionisti di CDS S.p.A. Le modalità di comunicazione e formazione sono impostati dalla Società e rientrano nell'ambito di appositi programmi di aggiornamento professionale.

9.1 Comunicazione

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutte le risorse presenti in Società al momento della sua delibera di approvazione, attraverso:

- l'invio di una e-mail con breve introduzione al Decreto e trasmissione del Modello e dei relativi Allegati, con l'indicazione del sito web ove poter, in ogni momento, procedere alla consultazione del Modello;
- invio a tutti i dipendenti già in organico di un modulo di integrazione contrattuale di dichiarazione di adesione al Modello da sottoscrivere e far pervenire all'Ufficio del Personale, in modo da poter integrare il proprio fascicolo dipendente-aziendale.

Per i nuovi dipendenti:

- al momento dell'assunzione viene fornita spiegazione verbale circa l'adozione del Modello e dei suoi Allegati redatti ai sensi del D. Lgs 231/2001 e viene trasmessa una mail attraverso cui scaricare il Modello e Allegati, che dovrà essere consultato e condiviso mediante sottoscrizione su apposito Modulo.

Analogha procedura si applica ai rapporti di lavoro con stagisti collaboratori.

Per soggetti terzi alla Società (quali fornitori, consulenti, ecc.) si provvederà al:

- invio di una PEC contenente la trasmissione del Modello e dei relativi Allegati e/o l'indicazione del sito web ove poter, in ogni momento, procedere alla consultazione dello stesso; a seconda dei casi, integrazione dei rapporti in essere avvalendosi di clausole contrattuali richiamanti il Modello stesso.

9.2 La Formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza del Decreto, del Modello e delle regole di condotta è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

10. Aggiornamento del Modello

Successive modifiche, integrazioni e variazioni al presente Modello possono essere adottate dall'Amministratore Unico direttamente o su proposta dell'Organismo di Vigilanza. Tuttavia il Modello può essere aggiornato e modificato solamente previo parere dell'Organismo di Vigilanza.

Il Modello deve, inoltre, essere tempestivamente modificato quando intervengono rilevanti mutamenti nel sistema normativo e nell'assetto aziendale, tali da comportare la necessità di variare le previsioni del Modello stesso, allo scopo di mantenere la sua efficienza.

Il presente Modello deve essere modificato anche quando siano individuate significative violazioni o elusioni delle prescrizioni, che mettano in evidenza la sua eventuale inadeguatezza circa l'organizzazione, la gestione e il controllo adottate per garantire l'efficace prevenzione dei rischi.

I Responsabili delle funzioni aziendali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sono tenuti a verificare periodicamente l'efficacia e l'effettività delle procedure finalizzate ad impedire la commissione di reati e, qualora riscontrino l'esigenza di modificarle e aggiornarle, presentano, di concerto con l'amministrazione, un rapporto documentato all'Organismo di Vigilanza, che provvede di conseguenza a prenderlo ad incarico.

Gli Allegati, che costituiscono parte integrante del Modello, possono essere modificati, in ragione delle dinamiche organizzative, a cura della funzione aziendale competente e senza alcuna ripercussione sul Modello stesso, previo parere dell'Organismo di Vigilanza.

Le modifiche apportate devono essere comunicate a tutte le risorse presenti in azienda con i supporti informativi o cartacei di volta in volta ritenute opportuni e efficienti dall'Amministratore Unico.

La presente versione del MOGC è aggiornata considerando tutte le modifiche introdotte ad oggi nel testo del Decreto.

11 Riferimenti

- Linee Guida Confindustria per la costruzione del Modello Organizzativo D. Lgs. 231/2001.
- Testo del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.

Modello di Organizzazione, Gestione e controllo

(IN ATTUAZIONE DEL D. LGS N. 231/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI)

PARTE SPECIALE

CDS S.p.A.

ELENCO DELLE MODIFICHE	DATA DI APPROVAZIONE DELL'Amministratore Unico CDA	MOTIVO DELLE MODIFICHE
Aggiornamento	17 maggio 2021 15 settembre 2022	

1.

INDICE

PARTE SPECIALE

1. Premessa

2. Metodologia di analisi e pesatura dei rischi

2.1 La valutazione del “Danno” e della “Probabilità”

2.2 Gap Analysis, la valutazione dei controlli esistenti

2.3 Il ruolo della funzione

2.4. Sintesi dei risultati

3. Attività e processi organizzativi più sensibili al rischio

4. Funzioni e Posizioni organizzative sensibili

5. Procedure di controllo generali

6. Procedure di controllo specifici

7. A) Reati commessi nei rapporti con la PA

8. B) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001)

9. C) Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del D. Lgs. 231/2001)

10. D) Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del D. Lgs. 231/2001)

11. E) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1 del D. Lgs. 231/2001)

12. F) Reati societari (art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001)

F1) Reati di razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies, D.Lgs. 231/01)

13. G) Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies, D. Lgs. 231/01)

14. H) Reati in materia di Sicurezza sul Lavoro (art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001)

15. I) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, di beni o di utilità di provenienza illecita nonché di autoriciclaggio (art. 25 octies del D. Lgs. 231/2001)

16. L) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del D. Lgs. 231/2001)

17. M) Reati aventi finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater, quater 1, sexies, decies, undecies, del D. Lgs. 231/2001).

18. N) Reati di pratiche di mutilazione di organi genitali femminili (art. 25 quater 1 del D.lgs 231/2001)

19. O) Reati finanziari e di abuso di mercato (Art. 25-sexies D.Lgs.n.231/01)

20. P) Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies del D.Lgs.n.231/01)
21. Q) Reati Ambientali (art. 25 undecies del D. Lgs 231/2001)
22. R) Reati di impiego irregolare lavoratori stranieri (art. 25-duodecies del D.Lgs.n.231)
23. S) Reati tributari (art.25-quinquiesdecies del D.Lgs.n.231)
24. T) Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 12 L.9/2013)
25. U) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 del D.Lgs 231/01)
26. V) Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies del D.Lgs.n.231/01)
27. Z) Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali (Art. 25-duodevicies del D.Lgs.n.231/01)

1 . Premessa

La presente parte speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 contiene l'analisi dei reati previsti dal cosiddetto "Catalogo 231", condotta anche alla luce della valutazione dei reattivi rischi di commissione di reato (c.d. risk assessment) rispetto alla realtà societaria di CDS S.p.A.

In particolare, l'analisi dei rischi è stata svolta tenendo in considerazione diversi aspetti peculiari della Società quali:

- Natura giuridica (società per azioni)
- Struttura organizzativa (organi societari, organigramma e struttura organizzativa)
- Sistema di deleghe e procure
- Sistema di regolamenti e di procedure in essere
- Livello di vigilanza e controllo in essere
- Sistema di contabilità adottato
- Rapporti con controllate e collegate.

L'approccio metodologico utilizzato per la redazione della presente parte speciale si articola nelle seguenti fasi:

1. Descrizione della fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs 231/2001;
2. Eventuali ipotesi concrete delle modalità e delle forme attraverso cui tali reati potrebbero effettivamente verificarsi;
3. Individuazione delle aree e processi organizzativi più sensibili al rischio;
4. Analisi delle funzioni/posizioni più sensibili al rischio;
5. Indicazione degli eventuali protocolli/procedure/policies aziendali di controllo adottati per la prevenzione del rischio di reato;
6. Poteri di Controllo O.d.V.

Per una più agevole consultazione, i sopraelencati contenuti sono stati suddivisi in specifici Allegati, ciascuno corrispondente alle diverse fattispecie di reato previste dal D. Lgs 231/01:

- All. A – Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- All. B – Delitti informatici e trattamento illecito di dati

- All. C – Delitti di criminalità organizzata;
- All. D – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- All. E – Delitti contro l'industria e il commercio;
- All. F – Reati Societari – All. F1) reati di razzismo e xenofobia;
- All. G – Delitti contro la personalità individuale;
- All. H – Reati in materia di sicurezza sul lavoro;
- All. I – Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- All. H – Delitti in violazione del diritto d'autore;
- All. M- Reati aventi finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico- M1) Reati di abuso di mercato;
- All. N- Reati di pratiche di mutilazione di organi genitali femminili
- All. O- Reati finanziari o di abuso di mercato
- All. P- Reati di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- All. Q- Reati ambientali;
- All. R- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- All. S – Reati tributari;
- All. T– Responsabilità enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 12 L. n. 9/2013)
- All. U - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
- All. V- Delitti contro il patrimonio culturale
- All. Z- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali

2. Metodologia di analisi e pesatura dei rischi

La valutazione dei rischi è stata realizzata sulla scorta anche delle Linee Guida predisposte da Confindustria, individuando per ciascun reato previsto dal Catalogo il rischio c.d. **“accettabile”**, l'attività o le attività sensibili e le funzioni aziendali sensibili alla commissione del reato.

Riguardo al sistema di controllo preventivo da costruire in relazione al rischio di commissione delle fattispecie di reati contemplate dal D.Lgs.n.231/01, la soglia concettuale di accettabilità, nei casi di reati dolosi, è rappresentata da **un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non in modo fraudolento.**

Questa soluzione è in linea con la logica della 'elusione fraudolenta' del modello organizzativo quale esimente espressa dal citato decreto legislativo ai fini dell'esclusione della responsabilità amministrativa dell'ente (*Art. 6, Comma 1, Lettera c) “Le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione”*).

Diversamente, nei casi di reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la soglia concettuale di accettabilità, agli effetti esimente del D.Lgs.231/01, è rappresentata dalla realizzazione di una condotta (non accompagnata dalla volontà dell'evento-morte/lesioni personali), violativa del modello organizzativo di prevenzione (e dei sottostanti adempimenti obbligatori prescritti dalle norme prevenzionistiche), nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza previsti dal D.Lgs. 231/01 da parte dell'apposito organismo; e ciò in quanto l'elusione fraudolenta dei modelli organizzativi appare incompatibile con l'elemento soggettivo dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, di cui agli Artt. 589 e 590 del Codice penale.

Alla luce di quanto sopra, la Società ha scelto di iniziare la propria analisi dalla valutazione delle riposte ai questionari proposti ai dipendenti aziendali per attestare la loro conoscenza rispetto non solo della normativa ma anche rispetto alle loro mansioni attribuite. Successivamente è passata alla ricostruzione dei cicli aziendali

effettuando una valutazione dei rischi annessi alle diverse aree aziendali finalizzata alla prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs 231/2001.

2.1 La valutazione del “Danno” e della “Probabilità”

Per implementare il sistema di analisi del rischio (risk assessment), il punto di partenza è la valutazione dei due elementi dai quali scaturisce l'indice “rischio” per processo, ovvero, la “Probabilità” e il “Danno”.

Per valutare il “Danno” che un particolare reato può arrecare alla Società, si è operato partendo dal sistema sanzionatorio previsto dal Decreto, ovvero dalle sanzioni pecuniarie e da quelle interdittive. Dall'analisi delle sanzioni si è valutato il “Danno” su una scala a 5 livelli ai quali viene assegnato un valore da 1 a 5 come segue:

DANNO	DESCRIZIONE
IRRILEVANTE	Sanzioni pecuniarie minime
BASSO	Sanzioni pecuniarie minime/medie
MODERATO	Sanzioni pecuniarie medie /sanzioni interdittive di natura amministrativa/cautelare
ALTO	Sanzioni pecuniarie medie/alte e sanzioni interdittive
ALTISSIMO	Sanzioni pecuniarie altissime-pubblicazione della sentenza – chiusura definitiva della società

Per quanto concerne la pesatura della Probabilità, si è fatto riferimento ai seguenti parametri giudicati particolarmente indicativi per la sua valutazione:

<i>PARAMETRO</i>	<i>BREVE DEFINIZIONE</i>	<i>INNALZAMENTO DELLA PROBABILITÀ</i>	<i>DIMINUZIONE DELLA PROBABILITÀ</i>
Frequenza	Il parametro misura la frequenza di occorrenza dell'attività sensibile alla commissione dei reati.	L'attività viene svolta con alta frequenza all'interno dell'azienda	L'attività viene svolta con bassa frequenza / raramente all'interno dell'azienda
Rilevanza	Il parametro misura la rilevanza dell'attività/processo in relazione agli obiettivi di redditività/sviluppo/operatività dell'Azienda.	Il processo/attività a cui il rischio è correlato è rilevante per l'Azienda	Il processo/attività a cui il rischio è correlato non è rilevante per l'Azienda

Precedenti accadimenti	Il parametro misura la presenza di precedenti eventi riferiti all'attività/processo sensibile esaminato.	Si sono verificate in passato denunce e procedimenti (anche solo interni) a seguito di reati commessi	Non si sono verificati accadimenti.
------------------------	--	---	-------------------------------------

Ciascuno di questi parametri è stato misurato ed oggettivato utilizzando un'apposita scala che determina **Probabilità** del singolo rischio-reato e precisamente su una scala a 5 livelli come segue:

PROBABILITA'	DESCRIZIONE	DANNO	VALORE
Inevitabile	$\geq 30\%$	Altissimo	5
Alta	$5\% \leq P < 30\%$	Alto	4
Moderata	$1\% \leq P < 5\%$	Moderato	3
Bassa	$0,01\% \leq P < 1\%$	Basso	2
Remota	$< 1,01\%$	Irrilevante	1

Il prodotto dei due valori di "Probabilità" e "Danno" nella matrice ci fornisce l'indicazione del valore del rischio lordo, che può risultare quindi definita secondo una scala di seguito indicata:

P x D	1	2	3	4	5	
1	1	2	3	4	5	rilevante
2	2	4	6	8	10	Basso
3	3	6	9	12	15	Moderato
4	4	8	12	16	20	Alto
5	5	10	15	20	25	Altissimo

2.2 Gap Analysis, la valutazione dei controlli esistenti

Una volta individuato l'indice di rischio è stata effettuata un'analisi quantitativa/qualitativa di un altro aspetto strategico, quello relativo ai controlli aziendali (Sistema del Controllo Interno o SCI) attualmente esistenti.

A tal proposito sono stati individuati alcuni parametri indicativi per analizzare i controlli, ad esempio:

- **Esistenza di principi o regole di comportamento (Codice Etico):** tale aspetto è un indice dell'esistenza di regole interne con evidenza delle aree del fare e del non fare a presidio dei processi aziendali.

- **Esistenza di deleghe / procure formalizzate:** tale aspetto è un buon indice, oltre che di chiarezza organizzativa, anche di esistenza di sistemi di deleghe dal vertice aziendale verso il basso e quindi di decentramento decisionale e diffusione delle responsabilità.
- **Esistenza di misure organizzative adeguate (aggiornamento di regolamenti, policy, procedure, disposizioni organizzative):** tale aspetto risulta rilevante in quanto permette di valutare quanto il sistema aziendale sia formalizzato attraverso un sistema interno di regole che consenta di chiarire le modalità operative e le relative responsabilità, nell’ottica del “*chi fa, che cosa, come*”. Questo aspetto può essere considerato un tassello chiave sul quale poi implementare il sistema di controllo, una volta adottato il Modello di organizzazione e gestione.
- **Segregazione dei compiti (o sistema autorizzativo):** la segregazione dei compiti e dei poteri in ambito aziendale è uno strumento fondamentale di *Corporate Governance*, finalizzato al coinvolgimento dei soggetti con diversi poteri decisionali, affinché nessuno possa disporre di poteri illimitati e svincolati dal controllo e dalla verifica di altri soggetti. La segregazione dei compiti a valenza diversa (autorizzativa, esecutiva, di controllo/monitoraggio) è un buon indice del sistema interno preventivo, salva la collusione tra i soggetti stessi, nella commissione dei reati.
- **Tracciabilità:** la valutazione del parametro “Tracciabilità” attiene all’esistenza di un valido supporto documentale tale da consentire di ricostruire con precisione la storia delle decisioni e dei provvedimenti aziendali, delle responsabilità coinvolte e delle valutazioni eseguite a supporto delle decisioni;
- **Esistenza ed efficacia dei controlli interni:** tale valutazione attiene al livello di attuale implementazione di sistemi di controllo e di monitoraggio che, anche in assenza di un Modello organizzativo, comunque l’azienda ha inteso realizzare per la prevenzione di rischi (a diversi livelli).

Alla luce di quanto esposto, per verificare l’impatto dei controlli sul rischio risulterà necessario incrociare il risultato derivante dall’analisi del rischio preliminare per la valutazione dei controlli esistenti. Il risultato, ovvero il **Rischio Residuo**, verrà espresso su una scala che prevede anche valori intermedi ovvero: Irrilevante, Basso, Moderato, Alto, Altissimo.

Un buon sistema di controllo interno esistente può, evidentemente, intervenire per mitigare ed abbattere il livello di rischio preliminare, sebbene non possa in assoluto annullarlo.

Il presupposto di questa matrice è che il livello di controllo risulta neutrale rispetto al rischio, fino a quando il valore del controllo non sia almeno pari al valore “Moderato”.

2.3 Il ruolo della funzione

Ai fini del *risk assessment* assume importanza valutare il ruolo della funzione o processi sensibili in relazione alla commissione dei reati e, in particolare, la loro classificazione e individuazione delle rispettive mansioni tra i soggetti “apicali” o tra quelli “subordinati”. A questo fine sarà necessario valutare alcuni aspetti quali le loro capacità decisionali, di spesa ed il loro potere sanzionatorio.

3. Attività e processi organizzativi più sensibili al rischio

Per ciascuna tipologia di reato, sono stati individuati attività e processi organizzativi aziendali sensibili al rischio di commissione del reato.

4. Funzioni e Posizioni organizzative sensibili

All'interno dell'assetto societario sono state, altresì, individuate specifiche funzioni "sensibili":

- Soci;
- Amministratore Unico;
- Revisore dei Conti/Collegio Sindacale;
- Direttore Commerciale;
- Responsabili di funzione;
- Personale dipendente e collaboratori;
- Responsabile Amministrativo e finanziario in outsourcing (Secap Srl);
- Responsabile Information Technology in outsourcing (Secap Srl);
- Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP- nella persona dell'Ing. Antonio Lunetta));
- Responsabili di funzioni e posizioni organizzative direttamente impegnate nella realizzazione operativa di progetti/servizi;
- Addetti agli acquisti.

In linea generale tutte le funzioni e posizioni organizzative interne ed i collaboratori e consulenti esterni che hanno la possibilità di agire in nome e per conto della società.

5. Procedure di controllo generali

Di seguito sono indicate le procedure generali di controllo che all'interno dell'organizzazione aziendale sono considerati importanti e da rispettare indipendentemente dallo specifico rischio di reato collegato ad una particolare area.

Segregazione dei compiti. CDS SpA adotta il principio di separazione delle funzioni: i processi di autorizzazione, contabilizzazione, esecuzione e controllo sono svolte da soggetti diversi in modo da garantire, all'interno di uno stesso macro-processo, indipendenza e trasparenza al processo stesso. In particolare, nessuna funzione o ruolo interno dispone di poteri illimitati; i poteri e le responsabilità sono definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione; i poteri autorizzativi e di firma sono coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

Tracciabilità. Ogni operazione gestionale e amministrativa è documentata, in modo che sia possibile effettuare controlli in ordine alle caratteristiche e alle motivazioni dell'operazione e che sia agevole individuare le responsabilità. La salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico è assicurata mediante l'adozione delle misure di sicurezza secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 101/2018 (che ha comportato una novellazione del Codice in materia di protezione dei dati personali ai sensi D. Lgs 196/2003) e dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) per tutti i trattamenti di dati effettuati con strumenti elettronici.

Deleghe. All'interno della struttura organizzativa i poteri autorizzativi e di firma assegnati risultano essere il più possibile coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate; chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'Azienda. Sono in particolare definiti i ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare l'Azienda in determinate spese, e sono specificati i limiti e la natura delle spese.

Regolamentazioni: CDS SpA ha adottato regolamenti formalizzati e disposizioni esplicite, atti a fornire principi di comportamento e indicazioni riguardo alle modalità di svolgimento delle attività gestionali, amministrative ed operative caratteristiche dell'Azienda. Sono in particolare presenti:

- lo Statuto;
- Il Codice Etico;
- Job Descriptions con espressa indicazione delle attività, delle responsabilità e delle gerarchie;

- Policies aziendali
- Protocolli e procedure

6. Procedure di controllo specifiche

Nei diversi capitoli che seguono vengono riportati i singoli reati contemplati nel D. Lgs. 231/2001 più sensibili al rischio, secondo i risultati del risk assesment, dettagliando, ove è il caso, gli elementi essenziali che identificano la fattispecie, le potenziali aree di rischio e le procedure/policies aziendali di controllo specifiche.

7. A) Reati commessi nei rapporti con la P.A.

Per Pubblica Amministrazione si intende:

- l'insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, ecc.) ed anche, in taluni casi, privati (Concessionari di pubblico servizio, Amministrazioni aggiudicatrici, Società miste, ecc.);
- l'insieme di tutte quelle figure che svolgano una funzione pubblica nell'interesse della collettività.

Publici Ufficiali: sono coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. E' pubblica la funzione amministrativa disciplinata, da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, è caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri ispettivi ed autoritativi. La pubblica funzione amministrativa si esplica attraverso il potere deliberativo, il potere autoritativo ed il potere certificativo della Pubblica Amministrazione. In particolare: il potere deliberativo è quello relativo alla "formazione e manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione, cioè a qualsiasi attività che concorra ad esprimere la volontà pubblica.

Pertanto, sono Pubblici Ufficiali non solo le persone istituzionalmente preposte ad esplicare tale potere, ma anche chi svolge le attività istruttorie o preparatorie dell'iter deliberativo della Pubblica Amministrazione.

Il potere autoritativo si esplica nelle attività che permettono di realizzare interessi pubblici con atti impositivi della volontà pubblica. Questo ruolo è individuabile, ad esempio, nel potere di rilasciare concessioni ai privati. In questo caso Pubblico Ufficiale è il preposto ad esercitare tale potere.

Il potere certificativo consiste nella facoltà di certificare, rappresentare, attestare come certa una determinata situazione sottoposta alla cognizione di un "pubblico agente".

Incaricati di un Pubblico Servizio: sono coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, cioè un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

In questo caso, non è necessario che l'attività svolta sia direttamente imputabile ad un soggetto pubblico, essendo sufficiente che il servizio realizzi direttamente finalità pubbliche, cioè quelle assunte come proprie dal soggetto pubblico, anche se realizzate concretamente attraverso organismi privati. Esempi di Incaricati di Pubblico Servizio che svolgono un'attività non direttamente imputabile ad un soggetto pubblico sono i dipendenti di società concessionarie di servizi pubblici, che prestano un pubblico servizio regolamentato nell'atto della concessione attraverso norme di diritto pubblico oppure atti autoritativi.

Il 15 luglio 2020 è stato pubblicato il decreto legislativo 14 luglio 2020 n. 75, che recepisce la "direttiva europea (UE) 2017/1371", relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione. Nello specifico, è stato inserito il delitto di frode in pubbliche forniture (art. 356 c.p.); è stato modificato il reato di Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea (Art. 640 – Comma 2, numero 1, c.p.); è stato integrato l'art. 25 del D. Lgs 231/2001 con il riferimento all'Unione Europea quale soggetto finanziariamente leso nei casi di peculato, anche mediante profitto dell'errore altrui (articoli 314 e 316 codice penale) e abuso d'ufficio (articolo 323 c. p.).

Più di recente, il D.L. n.13 del 25 febbraio 2022 ha modificato il reato di "Indebita percezione di erogazioni pubbliche" (Art. 316-ter c.p. modificato), l'art. 316-bis c.p. ("Malversazione di erogazioni pubbliche"), nonché il reato di "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche" (Art. 640 bis c.p.).

7.1 Elenco dei Reati

ART. 24 D. Lgs 231/2001: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

7.1.1 Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 bis cp)

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- la percezione di contributi,
- sovvenzioni o finanziamenti;
- la provenienza di essi da Stato, da altro ente pubblico o dalla UE;
- la finalità prevista per essi (iniziative dirette alla realizzazione di opere o dallo svolgimento di attività di pubblico interesse);
- la distrazione di essi dalle finalità prevista.

7.1.2 Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 ter c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per se o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da

pubblica amministrazione, quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Elementi essenziali, che identificano la fattispecie di reato sono:

- la percezione (per sé o per altri) di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate;
- la provenienza di essi da Stato, da altro ente pubblico o da UE;
- l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, oppure l'omissione di informazioni dovute.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in precedenza (art. 316 bis), non è rilevante l'uso che viene fatto delle erogazioni, poiché il reato si realizza nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

7.1.3 Frode nelle pubbliche forniture (art 356 c.p.)

“Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente”.

Premessa: Il reato è stato introdotto a seguito del recepimento della Direttiva PIF (2017/1371) sulla base della legge di delegazione europea 2018. Il delitto di frode nelle pubbliche forniture è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione (articolo 1559 codice civile), ma anche di un contratto di appalto (articolo 1655 codice civile), infatti, l'articolo 356 c.p. punisce tutte le frodi in danno della

- non solo il semplice inadempimento del contratto ma è necessaria anche la mala fede contrattuale, ossia la presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti;

- viene richiesto il dolo generico consistente nella coscienza e volontà di consegnare cose diverse da quelle pattuite. Non sono perciò necessari specifici raggiri né che i vizi della cosa fornita siano occulti, ma è sufficiente la dolosa in esecuzione del contratto pubblico di fornitura di cose o servizi, con la conseguenza che ove ricorrano anche i suddetti elementi caratterizzanti la truffa è configurabile il concorso tra i due delitti.

7.1.4 Truffa (art 640 c.p.)

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;

2-bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61 numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, n. 7.”

Elementi essenziali, prescritti dal D. Lgs. 231/01, che identificano la fattispecie di reato sono:

- la messa in atto di artifici o raggiri tali da indurre in errore;
- l'ottenimento di un ingiusto profitto per sé o per altri;

il causare un danno allo Stato, oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea.

7.1.5 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.

7.1.6 Frode informatica (art. 640 ter c.p.)

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto

con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 ad euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante”.

Elementi essenziali, prescritti dal D. Lgs. 231/01, che identificano la fattispecie di reato sono:

- l'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico o la manipolazione indebita di dati, informazioni o programmi in esso contenuti;
- l'ottenimento di un ingiusto profitto per sé o per altri;
- il causare un danno allo Stato, oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea.

ART. 25 D. Lgs 231/2001: Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità corruzione e abuso d'ufficio.

Premessa: Il Decreto Legislativo 75/2020, che recepisce la Direttiva (EU) 2017/1317 (c.d. Direttiva PIF), comporta un ampliamento dei delitti contro la Pubblica Amministrazione richiamando i reati di peculato di cui agli artt. 314 e 316 c.p. e il delitto di abuso di ufficio di cui all'art. 323 c.p. Risulta opportuna precisare che rispetto a tali fattispecie di reato, l'estensione della responsabilità alle persone giuridiche risulta tuttavia circoscritta ai soli casi in cui *“il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea”.*

A livello nazionale il 31 gennaio 2019 è entrata in vigore la Legge Anticorruzione nr. 3/2019 (conosciuta meglio come la Legge *“Spazzacorrotti”*) contenente misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione nonché in materia di prescrizione del reato e di trasparenza dei partiti e dei movimenti politici. Dal punto di vista della disciplina della responsabilità amministrativa delle società e degli enti prevista dal D. Lgs 231/01 ha avuto importanti ricadute, in particolare:

- Estensione del catalogo di reati presupposto che possono dar luogo alla responsabilità dell'ente con l'introduzione all'art. 25 del D. Lgs 231/01 del reato di "traffico di influenze illecite" previsto e punito dall'art. 346 bis del Codice Penale;
- Inasprimento della sanzione interdittiva prevista per i reati di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 25;

Introduzione al comma 5 bis dell'art. 25 di una sanzione interdittiva attenuata nel caso in cui, prima della sentenza di primo grado, l'Ente si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

7.1.7 Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

"Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni."

7.1.8 Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

"Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'art. 319 ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità".

7.1.9 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo."

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo."

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di

denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319".

Elementi essenziali, che identificano la fattispecie dei reati sono:

- il compimento, da parte di un incaricato di pubblico servizio, di un atto del suo ufficio;
- la ricezione in funzione di tale atto di una retribuzione che non gli è dovuta, in denaro o altra utilità (per sé o per un terzo);
- l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità non dovuti ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio;
- la finalità di indurlo a compiere un atto d'ufficio o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio, o per fare un atto contrario ai suoi doveri;
- il rifiuto, da parte del Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio, dell'offerta o della promessa illecitamente avanzatagli.

7.1.10 Traffico di influenze illecite (art 346 bis c.p.)

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi."

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al

compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”.

7.1.11 Peculato (art. 314 c.p.)

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita”.

7.1.12 Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”

7.1.13 Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità”.

7.1.14 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.

7.1.15 Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla

reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.

7.1.16 Concussione (art. 317 c.p.)

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.

Elementi essenziali, che identificano la fattispecie di reato sono:

- l'abuso, da parte di un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, della propria posizione o del proprio potere;
- la costrizione o l'induzione a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

7.1.17 Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)

“La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi”.

7.1.18 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.”

7.1.19 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

“Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”.

7.1.20 Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle comunità europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322 bis c.p.)

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1. ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2. ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3. alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4. ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5. a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1. alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2. a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a se o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi?.

7.2 Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo generici e Procedure di controllo specifiche

7.2.1 Possibili fattispecie di reato

Di seguito si riportano esempi di possibile realizzazione di reato:

- OMISSIS

7.2.2 Attività/Processi organizzativi sensibili

In merito alle attività possono essere individuate:

- attività collegate all'ottenimento di finanziamenti;
- attività collegate all'acquisizione o il mantenimento di certificazioni ed autorizzazioni;
- rendicontazione alla PA dell'esecuzione del progetto e delle attività erogate;
- attività collegate alla verifiche di regolarità contabili e fiscale;
- attività collegate alla acquisizione di servizi o attività;
- attività finalizzata alla realizzazione operativa di servizi affidati alla Società;
- attività di gestione degli acquisti, delle consulenze e delle liberalità;
- attività di gestione dei servizi informatici.

In considerazione delle attività aziendali e delle tipologie di contatti con la Pubblica Amministrazione, sono state individuate due tipologie di aree di rischio:

- A) "*aree a rischio reato diretto*", ossia nel cui ambito sono poste in essere attività che per effetto di contatti diretti con i funzionari pubblici e/o incaricati di un pubblico servizio, comportino il rischio di commissione di uno o più dei reati contro la P.A.
- B) "*aree a rischio strumentale*" alla realizzazione dei reati contro la P.A., ossia aree che gestiscono strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi che possono supportare la commissione e dei reati nelle aree a rischio reato diretto.

Si precisa che laddove un'area presenti le caratteristiche sia di area a rischio diretto che strumentale, onde evitare duplicazioni, la stessa è stata classificata sotto la prima tipologia.

Si tratta di un elenco di sintesi, in continuo divenire proprio per le caratteristiche insite nel Modello 231 stesso, di tipo dinamico.

OMISSIS

- Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio reato potranno essere proposte all'Amministratore Unico dall'Organismo di Vigilanza e dagli altri organi di controllo della società per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa e conseguentemente di eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole funzioni aziendali.

7.2.3 Funzioni o Posizioni organizzative sensibili

I soggetti più sensibili individuati risultano essere:

OMISSIS

7.2.4 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

OMISSIS

7.2.5 Protocolli di controllo generici e Procedure di controllo specifiche

La Società, al fine ridurre il rischio di manifestazione dei reati previsti dal D. Lgs 231/2001, ha predisposto- in riferimento all'area attenzionata – i seguenti protocolli e/o procedure:

OMISSIS

7.2.6 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui agli Artt. 24 e 25 del Decreto, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i Destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

OMISSIS

8. B) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001)

Il D. Lgs. 231/01 ha recepito con la Legge n. 48 art. 7 del 18 marzo 2008, pubblicata in G.U. n. 80 del 4 aprile 2008, la **Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica**, redatta a Budapest il 23 novembre 2001; convenzione suddivisa nei seguenti quattro capitoli:

- 1) misure normative di diritto penale sostanziale con la precisazione che le sanzioni da adottare da parte degli Stati devono essere effettive, proporzionate, dissuasive e comprendenti anche pene detentive;
- 2) misure procedurali che riguardano il perseguimento dei reati contenuti nel capitolo primo;
- 3) norme di coordinamento in tema di cooperazione internazionale;
- 4) clausole finali.

A seguito della ratifica ed esecuzione della Convenzione suddetta è stato inserito l'art. 24 bis "*Delitti informatici e trattamento illecito di dati*" che ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche per i suddetti reati.

8.1 Elenco dei Reati

8.1.1 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)

"Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà, espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1. *se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
2. *se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
3. *se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena e, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da

tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio".

8.1.2 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)

"Chiunque, al fine di procurare a se o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater c.p."

Elementi essenziali, che identificano la fattispecie di reato sono:

- l'accesso abusivo in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza;
- la permanenza nel sistema contro la volontà (espressa o tacita) di chi ha il diritto di escluderlo;

- la sanzione è di più rilevante entità nei casi elencati da 1) a 3);
- l'acquisizione o la riproduzione o la diffusione o la comunicazione o la consegna abusiva di codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza;
- l'ottenimento di un profitto per sé o per altri ovvero causare danno ad altri.

8.1.3 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329”.

Elementi essenziali, che identificano la fattispecie di reato sono:

- l'acquisizione, o la produzione, o la riproduzione, o l'importazione, o la diffusione, o la comunicazione, o la consegna e/o la messa a disposizione di altri di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici;
- la volontà di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico;
- la volontà di danneggiare illecitamente le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti;
- di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

8.1.4 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, e punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1. *in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
2. *da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
3. *da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.*

Elementi essenziali, che identificano la fattispecie di reato sono:

- l'intercettazione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi,
- l'impedimento o l'interruzione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- la rivelazione pubblica, mediante qualsiasi mezzo di informazione, del contenuto di tali comunicazioni.

Inoltre, come prescritto dalla norma, si procede d'ufficio e la pena è più rilevante nei casi elencati da 1) a 3).

8.1.5 Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater c.p.”.

8.1.6 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.”.

8.1.7 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”.

8.1.8 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

8.1.9 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)

“Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili i sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

8.1.10 Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici”.

8.1.11 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro”.

8.1.12 Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica: art. 1, comma 11 D. Lg 105/2019

La Legge n. 133/2019 ha introdotto una nuova fattispecie di reato tra il catalogo dei Reati presupposto di cui al Decreto. La sua definizione viene dettata dal D. Lg 105/2019 che contiene disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e nelle specifico all'art. 1 prevede che: *“Al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale, è istituito il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica”.*

La Società non rientra tra i soggetti inclusi nel Perimetro c.d. Cyber, pertanto non sarà oggetto di ulteriori approfondimenti.

8.2 Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo generici e Procedure di controllo specifiche

8.2.1 Possibili fattispecie di reato

Di seguito si riportano esempi di possibile realizzazione di reato:

OMISSIS

8.2.2 Attività/Processi organizzativi sensibili

OMISSIS

8.2.3 Funzioni o Posizioni organizzative sensibili

- Tutti i Responsabili di Funzione, ogni dipendente e collaboratore/professionista esterno che per svolgere le proprie mansioni necessitano di utilizzare i sistemi informativi o telematici aziendali.
- Responsabile Information Technology

8.2.4. Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Codice Etico, ecc.), gli Organi Sociali, gli Amministratori, i dipendenti ed i procuratori, nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali coinvolti nello svolgimento delle attività a rischio sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui all'Art.24-bis del D.Lgs.n.231/01, al rispetto delle regole e procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale attività a rischio

Tali regole e procedure prevedono controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area quali, ad esempio, l'esistenza di una normativa/procedura aziendale relativa a:

1.Gestione degli accessi che tra l'altro individua le seguenti fasi:

OMISSIS

- Principi procedurali specifici:

In particolare, si elencano qui di seguito le regole che devono essere rispettate dalla società e dai dipendenti e dagli altri soggetti eventualmente autorizzati nell'ambito delle Attività Sensibili:

OMISSIS

8.2.5 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui all'Art. 24-bis del Decreto, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello. Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne

adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i Destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i delitti di cui all'Art. 24-bis del Decreto sono i seguenti:

- Svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare regolarmente la sua efficacia a prevenire la commissione dei delitti di cui all'Art. 24-bis del Decreto; con riferimento a tale punto, l'OdV condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di delitti informatici, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere
- Proporre che vengano aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei delitti informatici di cui alla presente Parte Speciale, anche in considerazione del progresso e dell'evoluzione delle tecnologie informatiche
- Proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree Sensibili individuate nella presente Parte Speciale
- Monitorare il rispetto delle procedure e la documentazione interna (i.e. Normativa Aziendale e Modulistica) per la prevenzione dei Delitti Informatici in costante coordinamento con le funzioni Sicurezza Informatica ed Internal Audit
- Consultarsi con il responsabile della Sicurezza Informatica e/o del Servizio Sistemi Informativi ed invitare periodicamente lo stesso a relazionare alle riunioni dell'OdV
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute
- Conservare traccia dei flussi informativi ricevuti, e delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguiti

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante

8.2.6 Protocolli di controllo generici e Procedure di controllo specifiche

OMISSIS

9. C) Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del D. Lgs. 231/2001)

La Legge del 15 luglio 2009 n. 94 art. 2 comma 29 ha aggiunto l'art. 24 ter al D.lgs. n. 231/2001, introducendo, fra i reati presupposto di cui al Decreto, ulteriori fattispecie rilevanti, cumulativamente indicate come 'Delitti di criminalità organizzata.

Le fattispecie dei reati associativi si riferiscono alla partecipazione, e anche alla promozione, direzione, costituzione, organizzazione di un'associazione, composta da tre o più persone e dotata, anche in minima parte, di una strutturazione (divisione di compiti, gerarchie etc.) e di una certa stabilità, ciò distingue i reati associativi dalle ipotesi di semplice concorso di persone nel reato, caratterizzato, invece, dall'occasionalità e accidentalità dell'accordo criminoso.

Lo scopo dell'associazione deve essere, anche se non unico e prevalente, quello di realizzare un programma criminoso, cioè la commissione di uno o più reati.

All'esito dei risultati delle attività di risk assessment relative a CDS SpA non tutti i reati richiamati dall'art. 24 ter del Decreto appaiono (anche solo astrattamente) ipotizzabili; tuttavia, sempre seguendo una logica teorica, alcuni dei reati richiamati - di cui si fornisce, di seguito, una breve descrizione - potrebbero essere rilevanti.

9.1 Elenco dei Reati

9.1.1 Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609

octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.”

9.1.2 Associazioni di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)

“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso."

9.1.3 Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)

"Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416 bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416 bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416 bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici?"

9.1.4 Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)

"Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per se o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo?"

9.1.5 Associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope(art. 74 DPR 309/90)

"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si

applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo”.

9.1.6 Termini di durata massima delle indagini preliminari (art. 407 co. 2, lett. a), n. 5), c.p.p).

“[...] 2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

a) i delitti appresso indicati:

[...] 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

[...]”

9.2 Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo generici e Procedure di controllo specifiche

9.2.1 Possibili fattispecie di reato

OMISSIS

9.2.2 Funzioni o Posizioni organizzative sensibili

I soggetti più sensibili individuati risultano essere:

OMISSIS

9.2.3 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

I Destinatari hanno l'obbligo di:

OMISSIS

Clausole Contrattuali

L'azienda inserisce, nei contratti con i collaboratori esterni e con i partner, un'apposita dichiarazione dei medesimi con cui afferma:

OMISSIS

9.2.4. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

Tali controlli sono diretti a verificare la corretta applicazione dei principi e delle regole generali di comportamento del presente Modello.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i Destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

Inoltre, i compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui alla presente Parte Speciale:

OMISSIS

9.2.5 Protocolli di controllo generici e Procedure di controllo specifiche

La Società, al fine ridurre il rischio di manifestazione dei reati previsti dal D. Lgs 231/2001, ha predisposto- in riferimento all'area attenzionata – i seguenti protocolli e/o procedure:

OMISSIS

10. D) Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del D. Lgs. 231/2001)

L'art. 25 bis D. Lgs. 231/01 contempla la responsabilità amministrativa degli enti nel caso in cui i soggetti ad essi riferibili commettano, nell'interesse o vantaggio di essi, i reati previsti dal codice penale a tutela della pubblica fede, intesa come la fiducia pubblicamente riposta nella circolazione monetaria e di beni equiparabili (valori di bollo, carte di pubblico credito).

10.1 Elenco dei Reati

10.1.1 Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

“È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.*

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.”

Elementi essenziali, che identificano la fattispecie di reato sono:

- l'introduzione nello Stato di monete alterate e contraffatte;
- l'acquisto di monete alterate e contraffatte al fine della loro messa in circolazione.

10.1.2 Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

“Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei

fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516”.

10.1.3 Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà”.

10.1.4 Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

“Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032”.

10.1.5 Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

“Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali?”.

10.1.6 Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

“Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la

reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032”.

10.1.7 Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

“Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione”.

10.1.8 Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

“Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo”.

Elemento essenziale, che identifica la fattispecie di reato risulta l'uso di valori di bollo contraffatti o alterati pur non essendo in concorso nella contraffazione o alterazione.

10.1.9 Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

“Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchio segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti Comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale industriale”.

Elementi essenziali, che identificano la fattispecie di reato sono:

- la possibilità di conoscere l'esistenza di un titolo di proprietà industriale;

- la contraffazione o l'alterazione di marchi o segni distintivi di prodotti industriali;
- l'uso di marchi o segni contraffatti o alterati;
- la contraffazione o l'alterazione di brevetti, disegni o modelli industriali;
- l'uso di brevetti, disegni o modelli industriali contraffatti o alterati.

10.1.10 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art 474 c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

Elementi essenziali, che identificano la fattispecie di reato sono:

- le condotte rilevanti, aventi ad oggetto opere dell'ingegno o prodotti industriali con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, che ne permettono:
 - l'introduzione nello Stato;
 - la detezione per la vendita;
 - la messa in vendita;
 - la messa in circolazione.
- per canali di diffusione del prodotto contraffatto s'intendono sia i circuiti commerciali clandestini sia i canali ufficiali di vendita.

10.2 Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo generici e Procedure di controllo specifiche

10.2.1 Possibili fattispecie di reato

Di seguito si riportano esempi di possibile realizzazione di reato:

OMISSIS

10.2.2 Attività/Processi organizzativi sensibili

In merito alle attività possono essere individuate:

OMISSIS

10.2.3 Principi e norme generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di Attività Sensibili, ovvero effettuino il trattamento di monete, banconote e marche da bollo, o utilizzino marchi e segni di riconoscimento, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla Parte Speciale, dalle policie e procedure cui la stessa fa riferimento diretto o indiretto, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di falsità in monete ed in strumenti e segni di riconoscimento.

Nella presente Parte Speciale, pertanto, sono previsti principi generali di comportamento per la prevenzione e repressione dei reati di falso in monete commessi dai dipendenti che sono tenuti alla vigilanza e controllo su detti soggetti e, comunque, da qualsiasi dipendente che, operando nell'interesse aziendale, effettui trattamenti di monete e banconote.

E' stata inoltre realizzata una procedura specifica per verificare che i nuovi marchi eventualmente utilizzati dall'azienda non siano stati preventivamente registrati da terzi.

La presente Parte Speciale prevede, pertanto, a carico dei destinatari:

OMISSIS

Clausole contrattuali

L'azienda inserisce, nei contratti con i collaboratori esterni e con i partner, un'apposita dichiarazione dei medesimi con cui afferma:

OMISSIS

10.2.5 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, commessi nell'interesse o a vantaggio aziendale, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

OMISSIS

10.2.6 Protocolli di controllo generici e Procedure di controllo specifiche

La Società, al fine ridurre il rischio di manifestazione dei reati previsti dal D. Lgs 231/2001, ha predisposto- in riferimento all'area attenzionata – i seguenti protocolli e/o procedure:

OMISSIS

11. E) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1 del D. Lgs. 231/2001)

La Legge del 23 luglio 2009, n. 99 (“c.d. *Collegato sviluppo*”) ha introdotto una serie di nuovi reati di natura strettamente industriale ampliando il sistema di responsabilità amministrativa degli enti. Invero, la presente Parte Speciale ha ad oggetto sia i delitti contro l'industria e il commercio, sia i delitti in materia di proprietà industriale, in considerazione dell'affinità delle rispettive aree considerate “a rischio reato”, ovvero dei settori e/o dei processi dell'Ente rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati, nonché dei sistemi di controlli implementati.

Tra le nuove fattispecie di reato assume rilevanza quella disciplinata dall'art. 515 c.p. (*“Frode nell'esercizio del commercio”*), trattandosi di un delitto dai contenuti molto ampi e che si presta da paradigma per una serie di altre norme che puniscono condotte fraudolente a danno del sistema degli scambi commerciali.

Per quanto concerne il novero dei soggetti attivi, il reato si configura come comune, in quanto può essere commesso da chiunque si trovi “nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico”.

La condotta incriminata si sostanzia principalmente nella consegna di una cosa mobile diversa da quella dichiarata o pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità.

Il dolo è generico, si richiede pertanto solo la consapevolezza da parte dell'agente di consegnare un bene difforme rispetto a quello pattuito, a nulla rilevano ulteriori altri fini perseguiti dal reo.

11.1 Elenco dei Reati

11.1.1 Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da centotré euro a mille trentadue euro”.

11.1.2 Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)

“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici”.

11.1.3 Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati,

cagiona un documento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474”.

11.1.4 Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

“Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a duemila sessantacinque euro.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a centotré euro”.

11.1.5 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.”

11.1.6 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro”.

11.1.7 Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)

“Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis , 474 ter , secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

11.1.8 Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517- quater c.p.)

“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis , secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei

regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”.

11.2 Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo generici e Procedure di controllo specifiche

11.2.1 Possibili fattispecie di reato

Un esempio di possibile realizzazione di fattispecie potrebbe riguardare la scelta delle politiche di vendita e/o la scelta dei fornitori per mezzo delle quali si mettano in vendita prodotti e/o servizi con segni mendaci o usurpando titoli di proprietà industriale.

11.2.2 Attività/Processi organizzativi sensibili

In merito alle attività possono essere individuate:

OMISSIS

11.2.3 Principi e norme generali di comportamento

L'Organizzazione riconosce e garantisce agli acquirenti dei propri prodotti, siano essi operatori commerciali o consumatori finali, il diritto di ricevere tutte le informazioni necessarie per compiere una scelta consapevole al momento dell'acquisto; inoltre, fa della sicurezza alimentare e della correttezza commerciale un proprio obiettivo primario e strategico, impegnandosi ad immettere sul mercato alimenti sicuri e sani e con una informazione aderente alle caratteristiche del prodotto.

Ai fini del conseguimento dell'obiettivo generale di un livello elevato di tutela della vita e della salute umana, basa la propria attività sull'analisi del rischio.

L'obiettivo è tutelare gli interessi dei consumatori e consentire loro di compiere scelte consapevoli in relazione agli alimenti che consumano. In tal senso il Gruppo rifiuta e mira a prevenire:

- a) le pratiche fraudolente o ingannevoli;
- b) l'adulterazione degli alimenti;
- c) ogni altro tipo di pratica in grado di indurre in errore il consumatore.

OMISSIS

11.2.5 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla i principi procedurali ritenuti necessari.

A tal fine, all'OdV viene garantito - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di privacy - libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

11.2.6 Protocolli di controllo generici e Procedure di controllo specifiche

La Società, al fine ridurre il rischio di manifestazione dei reati previsti dal D. Lgs 231/2001, ha predisposto- in riferimento all'area attenzionata – i seguenti protocolli e/o procedure:

OMISSIS

12 F) Reati societari (art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001)

Con riferimento ai reati in analisi, la Legge 27 maggio 2015 n. 69 -nell'apportare delle modifiche al reato di false comunicazioni sociali e alle norme collegate all'interno del codice civile- ha previsto anche delle *“Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli Enti in relazione ai reati societari”*. In particolare, il reato di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 25 ter, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 231/01 non è più qualificato contravvenzione, bensì delitto e rinvia ora al reato-presupposto contenuto nell'attuale articolo 2621 del codice civile così come sostituito dalla legge 69/2015.

La responsabilità dei suddetti soggetti viene estesa *“anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”*.

Altresì, la Legge n. 69/2015 introduce il reato di false comunicazioni sociali con fatti di lieve entità. Il nuovo reato-presupposto, in questo caso, è rappresentato dalla nuova fattispecie contenuta nell'articolo 2621 bis c.c. (*“Reato di false comunicazioni sociali commesso con fatti di lieve entità”*).

In merito al reato di corruzione tra privati, dopo la L. 190/2012 (Legge Severino), le modifiche più rilevanti sono state apportate dal D. Lgs. 38/2017 che ha inserito il nuovo delitto di istigazione alla corruzione tra privati, ed introdotto la sanzione accessoria dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per le due fattispecie. In particolare, tale norma, al comma s-bis) del D. Lgs 231/2001, prevede che per il delitto di corruzione tra privati, di cui all'art. 2653 comma 3 c.c., venga irrogata la sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote, mentre nel caso di istigazione alla corruzione tra privati di cui all'art. 2635 bis comma 1 c.c. la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote.

Qui di seguito si riportano le astratte modalità realizzative riferite a ciascuna fattispecie riconducibile all'art. 25 ter (*Reati societari*).

12.1 Elenco dei Reati

12.1.1 False comunicazioni sociali (artt. 2621 c.c.)

“Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

12.1.2 Fatti di lieve entità (art 2621 bis c.c.)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.”

Elementi essenziali (reato false comunicazioni sociali), che identificano le suddette fattispecie di reato sono:

- l'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero, sulla situazione

economica, patrimoniale e finanziaria della società;

- determinazione di poste valutative di bilancio non conformi alla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, come risulterebbe dalla corretta applicazione dei principi contabili di riferimento, anche in concorso con altri soggetti;
- la mancata indicazione di informazioni la cui comunicazione è prescritta dalla legge, con modalità idonee a indurre in errore i destinatari; nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci, ai creditori e al pubblico;
- da parte di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori;
- l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e dal fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

Inoltre, la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o del patrimonio netto non superiore all' 1%. In ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

12.1.3 Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.

Elementi essenziali, che identificano la fattispecie di reato sono:

- impedimento o ostacolo allo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione attribuite legalmente ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, da parte degli amministratori;
- le suddette attività avvengano mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici;
- la condotta ha cagionato un danno ai soci.

Trattasi di un reato proprio, infatti i soggetti attivi del reato sono esclusivamente gli amministratori della Società. Inoltre, poiché il D. Lgs. 231/2001 fa esplicito riferimento al solo secondo comma dell'art. 2365 c.c., si precisa che il reato si considera imputabile alla società unicamente nell'ipotesi in cui l'impedimento o il semplice ostacolo, creato dagli amministratori alle verifiche di cui all'art. 2625 c.c., abbia procurato un danno ai soci.

12.1.4 Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

Elementi essenziali, che identificano la fattispecie di reato sono:

- restituzione dei conferimenti ai soci, anche in forma simulata;
- liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

12.1.5 Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato”.

Elementi essenziali, che identificano la fattispecie di reato sono:

- distribuzione di utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Inoltre, la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

12.1.6 Illecite operazioni sulle azioni sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.

Elementi essenziali, che identificano la fattispecie di reato sono:

- l'acquisto o la sottoscrizione da parte degli amministratori di azioni o quote proprie o della società controllante, fuori dai casi consentiti dalla legge al fine di arrecare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Il reato si estingue qualora intervenga la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere la condotta.

12.1.7 Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.)

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Elementi essenziali, che identificano la fattispecie di reato sono:

- riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge;
- cagionare un danno ai creditori o terzi (trattasi di un reato di evento).

Il reato si estingue qualora i creditori danneggiati siano risarciti prima che non si vada in giudizio. I oggetti attivi del reato sono gli amministratori.

12.1.8 Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)

“L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”.

Elementi essenziali, che identificano la fattispecie di reato sono:

- violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, comma 1, c.c., da parte dell'amministratore di una società con titoli quotati o diffusi fra il pubblico, in maniera rilevante ai sensi dell'art. 116 TUF (ovvero di altri soggetti sottoposti a vigilanza);
- cagionare danni alla società o a terzi.

Invece, l'art. 2391, comma primo, cod. civ. impone agli amministratori delle società per azioni:

- Informare tempestivamente agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Inoltre, gli amministratori delegati devono altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. **L'Amministratore Unico deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.**

12.1.9 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura

complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

Elementi essenziali, che identificano la fattispecie di reato sono:

- attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti;
- sopravvalutazione rilevante del patrimonio della società in caso di trasformazione.

Ovviamente i soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori ed i soci conferenti.

12.1.10 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

12.1.11 Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il

pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

5. [abrogato]

6. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte”.

12.1.12 Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis, comma 1, c.c.)

“1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo”.

12.1.13 Illecita influenza in assemblea (art. 2636 c.c.)

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a se o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

Elementi essenziali, che identificano la fattispecie di reato sono:

- compimento di atti simulati o fraudolenti che comportino la formazione di una maggioranza artificiosa in assemblea;
- scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato può essere commesso da chiunque, quindi anche da soggetti esterni alla società.

12.1.14 Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.

Elementi essenziali, che identificano la fattispecie di reato sono:

- diffusione di notizie false;

- realizzazione di operazioni simulate o altri artifici;
- scopo di provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato;
- incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

Il reato può essere commesso da chiunque, quindi anche da soggetti esterni alla società.

12.1.14 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.)

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.”

Elementi essenziali, che identificano la fattispecie di reato riguardano principalmente due distinte modalità entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle autorità pubbliche preposte, ossia:

- comunicazioni o occultamento di fatti alle autorità di vigilanza di fatti, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, non corrispondenti al vero;
- ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi modo.

In entrambe le modalità descritte i soggetti attivi nella realizzazione del reato possono essere gli

12.2 Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo generici e Procedure di controllo specifiche

12.2.1 Possibili fattispecie di reato

Di seguito si riportano esempi di possibile realizzazione di reato:

- OMISSIS

12.2.2 Attività/Processi organizzativi sensibili

In merito alle attività possono essere individuate:

OMISSIS

12.2.3 Funzioni o Posizioni organizzative sensibili

I soggetti più sensibili individuati risultano essere:

OMISSIS

12.2.4 Principi e norme generali di comportamento

Con riferimento a quanto espresso sopra, la società obbliga i suoi Amministratori, dipendenti e soggetti terzi che agiscono in rappresentanza della società al rispetto, in particolare, dei seguenti principi:

OMISSIS

12.2.5 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

Gli Organi Sociali, gli Amministratori, i dipendenti ed i procuratori aziendali nonché i collaboratori e le controparti contrattuali che operano in nome e per conto della società, dovranno tener conto, oltre a quanto precedentemente descritto e relativamente ad ognuna delle fattispecie di reato ritenute rilevanti per la Società, delle previsioni di seguito indicate:

OMISSIS

- Principi di comportamento e controllo

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che possano integrare le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter,1 lett. s-bis del D. Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Al fine di evitare il verificarsi dei reati di corruzione tra privati previsti dal Decreto Legislativo n. 231/01, tutti i Destinatari del presente Modello, come definiti al punto 2.4. dello stesso, devono:

OMISSIS

12.2.5 Protocolli di controllo generici e Procedure di controllo specifiche

La Società, al fine ridurre il rischio di manifestazione dei reati previsti dal D. Lgs 231/2001, ha predisposto- in riferimento all'area attenzionata – i seguenti protocolli e/o procedure:

OMISSIS

12.2.6 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di reati societari diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello commessi nell'interesse o a vantaggio della società.



F1) REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA (Art. 25-terdecies del D.Lgs.n.231/01)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati di razzismo e xenofobia introdotti ai sensi dell'Art.5 Legge 20 novembre 2017, n. 167 in tema di misure contro i reati di cui sopra.

La stessa legge ha poi aggiunto nel corpus del Decreto Legislativo 231/01 l'Art. 25-terdecies" Reati di razzismo e xenofobia" specificando le sanzioni amministrative nei confronti di persone giuridiche, società e associazioni per delitti appunto di razzismo e di xenofobia.

Inoltre, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati considerati dalla presente Parte Speciale, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività

Si descrivono brevemente qui di seguito le principali fattispecie richiamate dal Decreto all'Art. 25-terdecies

Elenco dei Reati

Art. 604-bis Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:
a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

L'Art. 604-ter (circostanza aggravante).

Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità la pena è aumentata fino alla metà. 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, abrogato e sostituito dagli Artt. 604-bis c.p. e 604-ter c.p. D.Lgs.n.21 del 1° marzo 2018, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

Le attività sensibili

OMISSIS

Organi e funzioni aziendali coinvolte

OMISSIS

Principi e regole di comportamento

Tutti i Processi Sensibili devono essere svolti conformandosi alle leggi vigenti e al codice di condotta aziendale nonché alle procedure aziendali, ai valori e alle regole contenute nel Modello

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operativi.

Nello specifico è fatto assoluto divieto di:

OMISSIS

I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

OMISSIS

13 G) Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies, D. Lgs. 231/01)

L'art. 5 della Legge 11 agosto 2003 n. 228 ha introdotto, nel corpo del D. Lgs. 231/2001, l'art. 25-quinquies il quale prevede la responsabilità degli enti per i delitti contro la personalità individuale, commessi dai propri soggetti apicali o subordinati nell'interesse e/o vantaggio della società stessa.

All'esito dei risultati delle attività di risk assesment relative a CDS SpA, non tutti i reati richiamati suddetto articolo appaiono (anche solo astrattamente) ipotizzabili; tuttavia, sempre seguendo una logica teorica, di seguito vengono riportate la fattispecie incriminatrici richiamate dal Decreto.

13.1 Elenco dei Reati

13.1.1 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.”

13.1.2 Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)

“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto

2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.”

13.1.3 Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)

“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblica il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

[...]

13.1.4 Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)

“Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con

la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità”.

13.1.5 Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.)

“Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”.

13.1.6 Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinques c.p.)

“Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937”.

13.1.7 Tratta di persone (art. 601 c.p.)

“È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.”.

13.1.8 Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.”

13.1.9 Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.

13.1.10 Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.)

“Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione”.

13.2 Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo generici e Procedure di controllo specifiche

Sono potenzialmente responsabili e quindi da considerarsi posizioni e funzioni organizzative sensibili quelle di Amministratori, dipendenti e collaboratori/professionisti esterni, tuttavia vista l'attività svolta da CDS SpA le fattispecie di reato cui fanno riferimento gli articoli sopra elencati costituiscono reati a basso rischio all'interno dell'Azienda.

Inoltre, si intende esplicitare che il Codice Etico prevede l'obbligo per gli amministratori, dipendenti e collaboratori/professionisti esterni di agire sempre nel pieno rispetto della dignità individuale di tutte le persone con cui si entra in contatto, anche attraverso gli strumenti informatici, nel corso dell'attività professionale ed in special modo i minori e le persone socialmente deboli.

Quindi ognuno di loro:

- disconosce e ripudia ogni principio di discriminazione basato sul sesso, sulla nazionalità, sulla religione, sulle opinioni personali e politiche, sull'età, sulla salute e sulle condizioni economiche;
- pone attenzione alla salvaguardia della integrità fisica psicologica, della identità culturale e delle dimensioni di relazione con gli altri di ogni soggetto;
- evita e schiva ogni possibile situazione di soggezione o sfruttamento (compreso quello lavorativo o sessuale);
- tutela l'immagine, evitandone ogni possibile riproduzione, manipolazione o diffusione, se non con l'esplicito consenso della persona stessa o di chi ne abbia la tutela, la curatela o l'amministrazione di sostegno, e comunque nel pieno rispetto della legge sulla Privacy.

13.2.1 Attività/Processi organizzativi sensibili

OMISSIS

13.2.2 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

Nonostante la possibilità di commissione, da parte dei dipendenti e organi sociali nell'interesse o vantaggio dell'azienda, dei reati previsti dal Decreto in materia di reati contro la personalità individuale presenti un basso profilo di rischiosità, la società intende assumere un ruolo attivo al fine di prevenire i rischi ipotizzabili in ordine alla commissione dei reati di cui all'Art. 25-quinquies del Decreto da parte dei propri esponenti aziendali.

Nella presente Parte Speciale, pertanto, sono previsti principi generali di comportamento per la prevenzione e repressione dei reati contro la personalità individuale commessi dai dipendenti, organi sociali o da collaboratori esterni e partner che si devono attenere alle regole menzionate precedentemente

La presente Parte Speciale prevede, pertanto, a carico dei destinatari i seguenti obblighi:

OMISSIS

Clausole contrattuali

Ai partner, fornitori e collaboratori esterni viene resa nota l'adozione del Modello, del Codice Etico da parte dell'azienda e nei contratti con essi stipulati è contenuta apposita clausola che regola le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello.

13.2.3 Protocolli di controllo generici e Procedure di controllo specifiche

La Società, al fine ridurre il rischio di manifestazione dei reati previsti dal D. Lgs 231/2001, ha predisposto- in riferimento all'area attenzionata – i seguenti protocolli e/o procedure:

OMISSIS

13.2.4 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

OMISSIS

14 H) Reati in materia di Sicurezza sul Lavoro (art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001)

La Legge n. 123/2007 “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega del Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia” ha apportato grandi modifiche nel sistema normativo vigente.

Da un lato, l’art. 9 della 123/2007 introducendo l’art. 25 septies relativo ai reati di “Omicidio colposo, lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro”, ha ampliato in tal modo la disciplina dei reati colposi; dall’altro lato, in attuazione dell’art. 1 della legge 123/2007, è stato emanato il Testo Unico sulla Sicurezza D.lgs. 81/2008 che, all’art. 30 comma 5, fa espresso richiamo ai Modelli di Organizzazione e di Gestione aziendale.

Di seguito la descrizione dei reati presupposto di cui all’art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001.

14.1 Elenco dei Reati

14.1.1 Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.”

Elementi essenziali, che identificano la fattispecie di reato riguardano principalmente il cagionare per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Inoltre, Nel caso di morte di una o più persone unita o meno alle lesioni di una o più persone, è applicata la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo ma non superiore a 15 anni.

14.1.2 Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli

infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

Elementi essenziali, che identificano la fattispecie di reato riguardano principalmente il cagionare per colpa una lesione personale con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro..

Inoltre, nel caso di lesioni di una o più persone, è applicata la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo ma non superiore a 5 anni.

Infine, è risulta fondamentale individuare la definizione del legislatore in merito alla distinzione tra lesione personale grave e lesione personale gravissima. Infatti, si definisce lesione personale grave, ai sensi dell'art 583 c.p., se dal fatto deriva:

- una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa, oppure una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Mentre, si definisce lesione personale gravissima, ai sensi dell' art. 583 c.p., se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, oppure la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, o ancora una permanente e grave difficoltà del linguaggio;
- la deformazione, oppure lo sfregio permanente del viso.

14.2 Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo generici e Procedure di controllo specifiche

Secondo le Linee Guida dettate da Confindustria non è possibile escludere aprioristicamente alcun ambito di attività dal momento che i reati di omicidio e lesione colpose commesse in violazione delle norme antinfortunistiche, possono di fatto investire la totalità delle componenti aziendali. Pertanto, CDS SpA ha considerato a rischio tutte le aree e le funzioni legate al rispetto e all'attuazione delle norme antinfortunistiche.

Ciò premesso, la sicurezza sul lavoro è appositamente regolamentata dal D. Lgs 81/2008 (Testo Unico in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro) e da successive modifiche che impongono al Datore di lavoro di effettuare la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza ed di adottare tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro. Ne deriva che la valutazione del rischio relativo alla commissione del reato presupposto è già contenuta nell'ambito delle attività imposte dalla suddetta normativa.

L'esistenza di un sistema prevenzionistico (così come nel caso di CDS SpA) pone la necessità di creare un raccordo tra la costruzione del Modello 231 e il D. Lgs. 81/2008.

Sono, in merito, stati acquisiti i seguenti principi dalla giurisprudenza, la quale ha avuto modo di chiarire la differenza nominale e funzionale del modello previsto dal D. Lgs. 231/2001 rispetto al sistema di valutazione dei rischi previsto in materia antinfortunistica. In particolare, il modello 231 impone:

- la necessaria vigilanza sull'adempimento degli obblighi, delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza;
- le periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;
- la necessità di un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo della condizioni di idoneità delle misure adottate;
- l'individuazione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il Modello si rivolge a coloro che all'interno della compagine aziendale sono esposti al rischio di commettere reati colposi e provocare lesioni o morte e ciò ha una duplice finalità: sia organizzativa, orientata alla mappatura e alla gestione del rischio specifico nella prevenzione degli infortuni, sia di controllo sul sistema operativo, onde garantire la continua verifica ed effettività.

Il documento di valutazione dei rischi, secondo la giurisprudenza, a come destinatari esclusivi, invece, i lavoratori al fine di informarli dei pericoli incombenti in determinate situazioni all'interno del processo produttivo.

In tale prospettiva la valutazione del rischio è stata così condotta:

OMISSIS

14.3 Protocolli di controllo generici e Procedure di controllo specifiche

La Società, al fine ridurre il rischio di manifestazione dei reati previsti dal D. Lgs 231/2001, ha predisposto- in riferimento all'area attenzionata – i seguenti protocolli e/o procedure:

OMISSIS

14.4 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

OMISSIS

15 I) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, di beni o di utilità di provenienza illecita nonché di autoriciclaggio (art. 25 octies del D. Lgs. 231/2001)

I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita sono contemplati dall'art. 25 octies del D. Lgs. 231/2001, da ultimo modificato con l'art. 3 della Legge 15/12/2014 n. 186, che ha introdotto il reato di "autoriciclaggio" così come definito all'articolo 648 ter 1 del c.p.

Il reato di riciclaggio, fuori dai casi di concorso nel reato, punisce chi a seguito di autonoma condotta «sostituisce o trasferisce denaro, beni o utilità, provenienti da delitti non colposi», compiuti da un diverso soggetto. In virtù di tale norma sancita dall'art. 648 bis c.p. non risultava punibile a titolo di riciclaggio il soggetto responsabile del reato presupposto che avesse in qualunque modo sostituito o trasferito il provento stesso del reato, anche qualora allo scopo avesse utilizzato un terzo inconsapevole.

Con l'introduzione, a partire dal 1 gennaio 2015, del reato autonomo di autoriciclaggio i termini della questione si modificano completamente. Il nuovo reato previsto dal nuovo art. 648 ter 1 c.p., sanziona, infatti, autonomamente la condotta di chi, dopo aver commesso il reato presupposto, provvede a sostituire, trasferire od occultare i proventi del reato stesso (denaro, beni o altre utilità) per investirli o immetterli in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative. Tale punibilità è tuttavia prevista a condizione che la condotta di trasferimento o sostituzione sia concretamente idonea a ostacolare la provenienza delittuosa del provento del reato. In altri termini, dette condotte devono svolgersi in modo tale da rendere difficoltosa la scoperta della provenienza delittuosa dei proventi. Di contro, uno specifico esimente è previsto nei casi in cui il denaro, i beni o le utilità vengono destinati alla mera utilizzazione o godimento personale del reo.

In sintesi, per effetto delle richiamate modifiche normative di seguito si riportano in rassegna i reati contemplati del presente articolo.

15.1 Elenco dei Reati

15.1.1 Ricettazione (art. 648 c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a se o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulto denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628 terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7 bis).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuta.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è

imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

15.1.2 Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

15.1.3 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”

15.1.4 Autoriciclaggio (art. 648 ter 1., c. p.)

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Elementi essenziali, che identificano la fattispecie di reato c.d. autoriciclaggio, risiedono nel prevedere

la punibilità della condotta di chi, commettendo o concorrendo nella commissione del reato presupposto, in una seconda fase proceda anche al riciclaggio dei proventi illeciti. Le astratte modalità di commissione del delitto di autoriciclaggio coincidono con quelle sopra delineate relative alla condotta di riciclaggio, fatta eccezione per la possibilità, in questa fattispecie, che chi se ne rende responsabile ha anche realizzato o concorso a realizzare il reato presupposto.

15.2 Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo generici e Procedure di controllo specifiche

15.2.1 Possibili fattispecie di reato

Di seguito si riportano esempi di possibile realizzazione di reato:

OMISSIS

15.2.2 Attività/Processi organizzativi sensibili

In merito alle le Funzioni/Processi più sensibili, risultano essere:

OMISSIS

15.2.3 Principi e norme generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nelle attività sensibili, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio.

Nell'espletamento delle attività aziendale e in particolare nelle aree sensibili, è espressamente vietato ai destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, anche omissivi, tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale (Art. 25-octies del Decreto.).

In particolare, i destinatari hanno l'obbligo di segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso.

OMISSIS

15.2.4 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole e dei divieti elencati precedentemente si elencano qui di seguito le regole che devono essere rispettate dalla società e dai destinatari nell'ambito delle attività sensibili, nonché più in generale nell'esercizio della loro attività:

OMISSIS

15.2.5 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di riciclaggio, commessi nell'interesse o a vantaggio della società, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso

L'Organismo di Vigilanza dovrà, inoltre, esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute

OMISSIS

15.2.6 Protocolli di controllo generici e Procedure di controllo specifiche

La Società, al fine ridurre il rischio di manifestazione dei reati previsti dal D. Lgs 231/2001, ha predisposto- in riferimento all'area attenzionata – i seguenti protocolli e/o procedure:

OMISSIS

16. L) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del D. Lgs. 231/2001)

La Legge 23 luglio 2009 n. 99, recante “*disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese nonché in materia di energia*”, modificata dal D. Lgs del 7 luglio 2011 n. 121, ha posto in essere alcune modifiche al D. Lgs. n. 231/2001 ed ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti per i reati in materia di proprietà intellettuale, introducendo nel Decreto anche i 'Delitti in materia di violazione del diritto di autore' (art. 25 novies D. Lgs. 231/2001).

16.1 Elenco dei Reati

Si tratta di alcune delle fattispecie delittuose previste dalla L. 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) e di seguito si riporta la rassegna degli articoli d'interesse.

16.1.1 Art. 171, co. 1, lett. a-bis), Legge 22 aprile 1941, n. 633

[...] mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa [...].

16.1.2 Art. 171, co. 3, Legge 22 aprile 1941, n. 633

“La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore?”.

16.1.3 Art. 171-bis, Legge 22 aprile 1941, n. 633

“Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue

l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità”.

16.1.4 Art. 171 ter, Legge 22 aprile 1941, n. 633

“E' punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

- a) *abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;*
- b) *abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico - musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;*
- c) *pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, odistribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in*

- pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- f bis)) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle, misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
- g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

- a) a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

- b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

- c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuta. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;
- b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
- c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici?.

16.1.5 Art. 171 septies, Legge 22 aprile 1941, n. 633

“La pena di cui all'articolo 171 ter, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181 bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181 bis, comma 21, della presente legge.

16.1.6 Art. 171 octies, Legge 22 aprile 1941, n. 633

“Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone

in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità?

16.1.7 Art. 174 quinquies, Legge 22 aprile 1941, n. 633

“1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.

2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.

3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio”.

16.2 Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo generici e Procedure di controllo specifiche

16.2.1 Possibili fattispecie di reato

Di seguito si riportano esempi di possibile realizzazione di reato:

OMISSIS

16.2.2 Attività/Processi organizzativi sensibili

In merito alle attività possono essere individuate:

OMISSIS

16.2.3 Funzioni o Posizioni organizzative sensibili

I soggetti più sensibili individuati risultano essere:

OMISSIS

16.2.4 Principi e norme generali di comportamento

Per ciascuna delle attività sensibili di cui alla presente Parte Speciale sono previste specifiche procedure in forza delle quali siano garantiti i seguenti requisiti:

OMISSIS

16.2.5 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

L'azienda adotta una procedura che assicura che su tutti i sistemi informativi in uso vengano installati esclusivamente programmi per elaboratore muniti di valida licenza di utilizzo ed approvati dalla società.

In particolare, detta procedura prevede che:

OMISSIS

L'azienda adotta una procedura volta a formalizzare l'acquisto di nuove licenze informatiche con i seguenti contenuti:

OMISSIS

16.2.6 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati in violazione del diritto d'autore, commessi nell'interesse o a vantaggio della società, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

L'Organismo di Vigilanza dovrà, inoltre, esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

16.2.7 Protocolli di controllo generici e Procedure di controllo specifiche

La Società, al fine ridurre il rischio di manifestazione dei reati previsti dal D. Lgs 231/2001, ha predisposto- in riferimento all'area attenzionata – i seguenti protocolli e/o procedure:

OMISSIS

17. M) Reati aventi finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater del D.Lgs 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico. L'art. 25-quater del Decreto, introdotto dall'Art. 3 della Legge 14 gennaio 2003 n. 7 che ha ratificato e dato esecuzione in Italia alla Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999, dispone la punibilità dell'ente, ove ne sussistano i presupposti, nel caso in cui siano commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale, dalle leggi speciali o in violazione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo di New York.

Rispetto alle altre disposizioni del Decreto, l'art. 25-quater non prevede un elenco di reati chiuso e tassativo, ma si riferisce ad una generica categoria di fattispecie delittuose.

All'esito dei risultati delle attività di risk assessment relative a CDS SpA i reati richiamati dall'art. 25 quater e quater 1 del D. Lgs 231 appaiono anche solo astrattamente ipotizzabili; tuttavia, sempre seguendo una logica teorica, di seguito vengono riportate la fattispecie incriminatrici richiamate dal Catalogo dei reati.

17.1.1 I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico(art. 25 quater del D. Lgs. 231/01)

17.1.1.1 Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale e di eversione dell'ordine democratico(art. 270 bis c.p.)

“Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego”.

17.1.1.2 Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, da rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270 bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto”.

17.1.1.3 Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)

“Chiunque, al di fuori delle casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni”.

17.1.1.4 Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale(art.270 quinquiesc.p.)

“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata”.

17.1.1.5 Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)

“Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri

pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia".

17.1.2 Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo generici e Procedure di controllo specifiche

Dato il tipo di attività e di relazioni territoriali caratteristiche dell'Azienda stessa risulta molto contenuto e pressoché inesistente il rischio di incorrere in tali tipologie di reati.

17.2.2 Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo generici e Procedure di controllo specifiche

OMISSIS

Le attività aziendali e le procedure interne sono strutturate in modo da garantire:

OMISSIS

17.3 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

I Destinatari hanno l'obbligo di:

OMISSIS

Clausole contrattuali

L'azienda inserisce, nei contratti con i collaboratori esterni e con i partner, un'apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi:

OMISSIS

11.8 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati, di terrorismo e di eversione all'ordine democratico.

Tali controlli sono diretti a verificare la corretta applicazione dei principi e delle regole generali di comportamento del presente Modello.

Le suddette verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

OMISSIS

18. N) Reati di pratiche di mutilazione degli organi femminili (Art. 25 quater 1, del D. Lgs. 231/2001)

Sebbene tale tipologia di reato non costituisca un'area di rischio, in considerazione della struttura organizzativa e delle attività della Società, si ritiene opportuno, in ogni caso, riportare una breve descrizione della fattispecie

18.2.1 Il reato riguardante pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1 del D. Lgs. 231/01)

17.2.1.1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)

“Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate

al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia”.

19. O) Reati Finanziari o abusi di mercato (art. 25 sexies del D. Lgs. 231/01)

Le fattispecie richiamate dalla predetta norma trovano la loro disciplina nel D. Lgs. 58/1998 “*Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*”.

Il D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018, “*Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014*”, con entrata in vigore del 29 settembre 2018, ha però modificato gli articoli del TUF n. 58 del 1998, relativo ai reati finanziari o abusi di mercato (Art. 184- Abuso di informazioni privilegiate, Art.185 -Manipolazione del mercato, Art.187-bis -Illecito amministrativo abuso di informazioni privilegiate ridenominato “Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate”, Art.187-ter Illecito amministrativo manipolazione del mercato, Art.187-quinquies Responsabilità dell’ente,) ed ha inserito l’Art.187- ter.1 – “*Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014*”.

Di recente, l’Art. 185 D.Lgs.n.58/199/TUF (Manipolazione del mercato) è stato nuovamente modificato dalla Legge n.238 del 23 dicembre 2021.

Con la definizione di reati finanziari o abusi di mercato ci si riferisce a tutte le ipotesi in cui i risparmiatori, che hanno investito le proprie risorse nei mercati finanziari, si trovino a dover subire le conseguenze negative del comportamento di altri soggetti utilizzando a vantaggio proprio o altrui, informazioni, non accessibili al pubblico o che abbiano divulgato informazioni false e ingannevoli, o ancora, che abbiano manipolato il meccanismo di determinazione del prezzo degli strumenti finanziari .

Di seguito si riporta la rassegna degli articoli d’interesse.

19.2.1 Art. 184 TUF- Abuso di informazioni privilegiate

[I]. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

[II]. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

[III]. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le

qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

[III-Bis]. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro cento tremila e duecento novantuno e dell'arresto fino a tre anni.

[IV]. [Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

Art. 185 TUF (modificato da Legge n.238 del 23 dicembre 2021)- Manipolazione del mercato

[I]. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.
[I-bis]. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite

di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

[II]. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

[II-bis]. (abrogato)

[II-ter]. (abrogato).

Art. 187-bis TUF- Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate

[I]. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque, viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014

... abrogati

[V]. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per l'effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-bis e delle entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo

[VI]. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

Art. 187-ter TUF - Manipolazione del mercato

[I]. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque, viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.

[II]. Si applica la disposizione dell'articolo 187 bis, comma 5.

[IV]. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

Art. 187-ter.1 TUF - Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014

1. Nei confronti di un ente o di una società', in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dall'articolo 17, paragrafi 1, 2,

4, 5 e 8, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché dell'articolo 114, comma 3, del presente decreto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a due milioni cinquecentomila euro, ovvero al due per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a due milioni cinquecentomila euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.

2. Se le violazioni indicate dal comma 1 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione

amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.

3. Fermo quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società' o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).

4. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dall'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, agli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.

5. Se le violazioni indicate dal comma 4 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione

amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinquecentomila euro

6. Fermo quanto previsto dal comma 4, la sanzione indicata dal comma 5 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società' o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).

7. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

8. La Consob anche unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, può applicare una o più delle misure amministrative previste dall'articolo 30,

paragrafo 2, lettere da a) a g), del regolamento (UE) n. 596/2014.

9. Quando le infrazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, in luogo delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, la Consob, ferma la facoltà di disporre la confisca di cui all'art. 187-sexies, può applicare una delle seguenti misure amministrative:

a) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle;

b) una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, quando l'infrazione contestata è cessata.

10. L'inosservanza degli obblighi prescritti con le misure di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, entro

il termine stabilito importa l'aumento fino ad un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ovvero l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.

11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24

novembre 1981, n. 689.».

Art. 187-quinquies- TUF - Responsabilità dell'ente

[I]. L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato

19.3 Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo generici e Procedure di controllo specifiche

Questa tipologia di reato costituisce un'area di rischio non elevata, e rilevante soltanto con riguardo a determinate tipologie di processi aziendali.

19.3.3 Funzioni o Posizioni organizzative sensibili

Nell'ambito delle operazioni svolte per l'azienda si presentano a rischio le posizioni aventi ad oggetto il trattamento delle informazioni in materia di comunicazioni al pubblico o di operazioni commerciali, finanziarie o comunque rilevanti per il pubblico, acquisite in virtù dell'esercizio della funzione di predisposizione e controllo di scritture contabili e di strumenti finanziari, quali a titolo esemplificativo:

OMISSIS

è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

[II]. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata

fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

[III]. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

[IV]. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero

della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.».

19.4 Principi e norme generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività sensibili, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla Parte Speciale, nelle policy e procedure cui la stessa fa riferimento diretto o indiretto, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati e degli illeciti amministrativi di abuso di mercato

OMISSIS

Trattamento di informazioni privilegiate

Coerentemente con la regolamentazione interna in materia di gestione e trattamento delle informazioni riservate e il Codice Etico in materia di informazioni confidenziali, si individuano di seguito i principi sulle modalità di trattamento delle informazioni privilegiate da parte dei destinatari:

OMISSIS

In particolare, è espressamente vietato ai destinatari di:

OMISSIS

Ulteriori indicazioni sul trattamento delle informazioni privilegiate:

OMISSIS

Operazioni su mercati finanziari

OMISSIS

Clausole contrattuali

L'azienda inserisce, nei contratti con i collaboratori esterni e con i Partner, un'apposita dichiarazione dei medesimi con cui afferma:

OMISSIS

17.5 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui alla presente Parte Speciale, i destinatari sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei documenti, codici di comportamento, policy e procedure aziendali come di seguito indicati

Tali procedure e loro eventuali successive integrazioni o modifiche si considerano parte integrante del Modello di Organizzazione e Controllo aziendale e, pertanto, si devono intendere come recepite nella loro configurazione

A tal riguardo si precisa che tali procedure sono coordinate internazionalmente e fanno sì che l'azienda sia fortemente presidiata da una struttura di norme di comportamento, regole organizzative e controlli interni. A tal riguardo, si elencano quelli maggiormente rilevanti:

OMISSIS

19.6 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi di abuso di mercato, commessi nell'interesse o a vantaggio della società, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso

Inoltre, i compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati e gli illeciti amministrativi di abuso di mercato sono i seguenti:

OMISSIS

20. P) - REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (art. 377 bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

20.1 Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo generici e Procedure di controllo specifiche

Riguardo a tale fattispecie di reato, si ritiene che esista un rischio contenuto di commissione, connesso ad eventuali procedimenti giudiziari a carico di persone che hanno rapporti con l'Azienda. La forma di prevenzione di questo tipo di rischio è rappresentata da una specifica ed esplicita indicazione all'interno del Codice Etico dell'Azienda.

Un esempio di possibile realizzazione di reato potrebbe consistere nella possibilità che operatori dell'Azienda inducano a commettere tale reato persone coinvolte in un procedimento davanti alle autorità giudiziarie.

Le Funzioni che potrebbero risultare sensibili risultano essere quelle che effettuano attività di gestione dei procedimenti connessi a provvedimenti assunti dall'autorità giudiziaria.

La fattispecie di reato attenzionata può essere da tutti i Responsabili, dipendenti e collaboratori/professionisti esterni che svolgano attività nell'interesse della Società.

Infine, la Società, al fine ridurre il rischio di manifestazione dei reati previsti dal D. Lgs 231/2001, ha predisposto in riferimento all'area attenzionata – i seguenti protocolli e/o procedure:

OMISSIS

20.1.2 Principi di riferimento specifici alla regolamentazione delle attività sensibili

A tutti i destinatari del Modello è fatto divieto di porre in essere comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-decies D.Lgs.n.231/2001.

Sono altresì proibite le violazioni dei principi previsti nella presente Parte Speciale. In particolare, nell'espletamento delle attività considerate sensibili, i destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

OMISSIS

20.1.3 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'attività dell'Organismo di Vigilanza è svolta in stretta collaborazione con i vari responsabili interessati alla Parte Speciale.

In tal senso, dovranno essere previsti flussi informativi completi e costanti tra tali soggetti e l'Organismo di Vigilanza, al fine di ottimizzare le attività di verifica.

In particolare:

OMISSIS

21. Q) Reati ambientali (art. 25 undecies, D.lgs. 231/01, aggiunto dal D.lgs. n. 121/2011 e successivamente aggiornato dalla legge 68/2015)

I reati in commento si riferiscono:

- a condotte illecite sanzionate dal Codice Penale e poste a tutela dell'ambiente in generale;
- a previsioni contenute nel Codice dell'Ambiente (D. Lgs. 152/2006) in materia di acque, rifiuti ed emissioni in atmosfera;
- a previsioni che tutelano le specie animali e vegetali in via di estinzione (L. 150/1992) e la tutela dell'ozono (L. 549/1993);
- a previsioni contro l'inquinamento del mare provocato dalle navi (D. Lgs. 202/2007).

In considerazione dell'attività svolta dalla Società, si ritiene di poter escludere le seguenti fattispecie:

- *inquinamento del mare provocato dalle navi (D. Lgs. 202/2007)*
- *effettuazione di un deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi in violazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254. (Art. 256 D. Lgs. 152/06 Comma 6 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)*
- *attività organizzata finalizzata al traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (Art 260 D. Lgs. 152/06)*
- *traffico illecito e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies del c.p.)*
- *uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727 bis c.p.)*
- *commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione/detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili pericolosi (Legge n. 150/92 art. 1 commi 1 e 2, art. 2 commi 1 e 2, art. 6 comma 4 e comma 3 lett. a) e b))*
- *alterazione dei certificati per l'introduzione di specie protette nella Comunità europea (Legge n. 150/92 art. 3 bis comma 1 e comma 3 lett. c)).*

Si fornisce di seguito, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione delle stesse, una sommaria descrizione di talune fattispecie che non possono essere escluse tout court, ma al contrario, seppur con scarsa probabilità, si ritiene possano astrattamente applicarsi a CDS.

21.1 1. inquinamento ambientale previsto dall'art. 452 bis c.p. il quale punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie di animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

2. disastro ambientale ai sensi dell'art. 452 quater c.p. il quale punisce, fuori dai casi previsti dall'art. 434 c.p., chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono alternativamente disastro ambientale: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione

risultati particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte al pericolo.

Attività' organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 452-quaterdecies c.p. inserito da D.Lgs.n.21 del 1 marzo 2018 in sostituzione dell'art.260 del D.Lgs.n.152/2006)

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più' operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività' continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività' si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. **delitti colposi contro l'ambiente:** i reati di inquinamento ambientale e disastro ambientale sono puniti ai sensi dell'**art. 452 quinquies c.p.** anche se commessi a titolo di colpa.

4. **scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 137 comma 2, 3, 5, 11 e 13 del D.lgs. 152/2006,** è punito chiunque apra o effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.

5. **attività di gestione dei rifiuti non autorizzata, previsti dall' art. 256, commi 1, 3 primo e secondo periodo, 5 e 6, primo periodo, D.lgs. 152/2006** e che si configurano nei seguenti casi:

- chiunque effettua attività di raccolta , trasporto , recupero , smaltimento , commercio ed intermediazione di rifiuti – sia pericolosi sia non pericolosi – in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (comma 1);
- chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata anche eventualmente destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi (comma 3);
- chiunque effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti (comma 5);
- chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (comma 6).

6. **traffico illecito di rifiuti, previsto dall'art. 259, comma 1, D.lgs. 152/2006** e che punisce chiunque effettui una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, ovvero tale spedizione tratti i rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'art. 1, comma 3, lettere a), b), e) e d) del regolamento stesso;

7. **violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari previsto dall'art. 258 co. 4 D.lgs. 152/2006 (modificato da Art.4 del D.Lgs.n.116 del 3 settembre 2020)** L'Art.258, completamente rivisitato dall'Art.4 del D.Lgs.n.116 del 3 settembre 2020, intende punire con la sanzione amministrativa pecuniaria:

- I soggetti identificati nell'**articolo 189 comma 3** che non effettuano la comunicazione annuale alle Camere di commercio, industria, artigianato

e agricoltura territorialmente competenti ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto in merito:

a) Alla quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio

b) Alla quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati

c) Ai soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno

d) Ai costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 ed i proventi provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti

e) Ai dati relativi alla raccolta differenziata

f) Alle quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.

- I soggetti identificati nell'**articolo 190 comma 1** che omettono di tenere ovvero tengono in modo incompleto il registro di carico e scarico.

Nella eventualità di trasporto di rifiuti pericolosi o nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, se vengono fornite false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o si fa uso di un certificato falso durante il trasporto si applica la pena dell'**articolo 483 del Codice penale** "*falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico*" con la reclusione fino a due anni.

- I soggetti che effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'**articolo 193** o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riportano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti

- I soggetti identificati nell'**articolo 220 comma 2** che non effettuano la comunicazione annuale alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti in merito:

a) Al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale

b) Al tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale

- c) Alla quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale.

Tali fattispecie di reato rientrano nel novero dei reati propri, in quanto possono essere commesse solo da soggetti aventi una specifica posizione soggettiva. Nell'ipotesi di predisposizione di un certificato di analisi contenente indicazioni false, tale condotta illecita può essere realizzata solo dalle persone abilitate al rilascio di questi certificati; invece, nell'ipotesi di uso di un certificato di analisi contenente indicazioni false durante il trasporto dei rifiuti, tale condotta è riferibile al trasportatore. Con riferimento all'elemento soggettivo, le fattispecie di reato in esame sono punibili esclusivamente a titolo di dolo.

8. Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti – Art. 260-bis D. Lgs. n. 152/2006 - Nota su cessazione SISTRI Art. 6 del D.Lgs.n.135 del 14 dicembre 2018 e istituzione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti con legge n.12 del 11 febbraio 2019.

omissis

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti
7. (omissis) Si applica la pena di cui all'art. 483 del Codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati
8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del Codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

(omissis)

Il comma 6 dell'articolo 260-bis, Codice dell'Ambiente, sanziona due condotte illecite, ovvero:

- Falsificazione, nell'ambito della predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato per il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, delle indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti. A tale proposito, si precisa che per l'integrazione della fattispecie di reato occorre non solo la predisposizione del certificato analitico dei rifiuti falso, ma anche l'utilizzo dello stesso nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti
- Inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti, nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. Con riferimento all'elemento soggettivo, entrambe le fattispecie di reato in esame sono/erano punibili esclusivamente a titolo di dolo.

Il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 260-bis, Codice dell'Ambiente, sanziona penalmente la condotta del trasportatore che omette/avesse ommesso di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi (laddove la natura di «rifiuti pericolosi» è elemento caratterizzante rispetto al primo periodo dello stesso comma) con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e - ove prescritto dalla normativa vigente - con la copia cartacea del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti pericolosi trasportati.

Il terzo periodo del comma 7 dell'articolo 260-bis, Codice dell'Ambiente, sanziona penalmente la condotta di chi, durante il trasporto di rifiuti, fa uso di un certificato di analisi contenenti false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Con riferimento all'elemento soggettivo, entrambe le fattispecie di reato in esame sono punibili esclusivamente a titolo di dolo.

Il comma 8, dell'articolo 260-bis, Codice dell'Ambiente, sanziona penalmente la condotta illecita del trasportatore che accompagna i rifiuti (non pericolosi, per quanto attiene al primo periodo, e pericolosi per il secondo) con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE

fraudolentemente alterata- Il reato è punibile a titolo di dolo.

Per società iscritte al SISTRI, la fattispecie di reato è ipotizzabile.

Nota: l'Art. 6 del D.Lgs.n.135 del 14 dicembre 2018 ha stabilito che dal 1° gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188-ter (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti-SISTRI- del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

Sempre dal 1° gennaio 2019, e fino alla definizione e alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), i soggetti di cui agli articoli 188-bis e 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 garantiscono la tracciabilità dei rifiuti effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del medesimo decreto.

La legge n.12 del 11 febbraio 2019, ha sostituito il terzo comma dell'Art. 6 del D.Lgs.n.135 del 14 dicembre 2018 con:

”A decorrere dal 13 febbraio 2019 è istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui sono tenuti ad iscriversi, entro il termine individuato con il decreto di cui al comma 3-bis, gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152”.

A tale registro si potrà comunque aderirvi in modo volontario se non si rientra in tale elenco.

Nel periodo compreso dal 1° gennaio 2019 fino alla piena operatività del Registro elettronico nazionale, la tracciabilità dei rifiuti viene garantita dagli adempimenti del D.Lgs.n.152/2006 Artt. 188, 189, 190 e 193, cioè la compilazione dei formulari inerenti agli smaltimenti, la tenuta dei registri di carico/scarico e la trasmissione del MUD.

9. inquinamento del suolo, del sottosuolo, di acque superficiali o sotterranee, previsto dall'art. 257, commi 1 e 2, D.lgs. 152/2006 e costituito dalla condotta di chi cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni

soglia di rischio, non provvedendo alla comunicazione alle autorità competenti entro i termini previsti ovvero alla bonifica del sito secondo il progetto approvato dall'autorità competente.

10. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto Art. 733-bis c.p. (Modificato da L.n.22 del 09 Marzo 2022)

“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a tremila euro”

21.2 Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo generici e Procedure di controllo specifiche

Un esempio di possibile realizzazione di reato potrebbe consistere nella possibilità che operatori dell'Azienda selezionino dei fornitori o incarichino propri dipendenti/collaboratori privi di requisiti tecnico professionali per lo svolgimento dell'attività.

Le Funzioni che potrebbero risultare sensibili risultano essere quelle che effettuano attività di gestione dei procedimenti connessi allo smaltimento dei rifiuti.

OMISSIS

21.3 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Codice Etico, etc.), gli organi sociali, gli amministratori, i dipendenti nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali coinvolti nello svolgimento delle attività a rischio sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui all'Art. 25-undecies del D.Lgs.n.231/01, al rispetto delle regole e procedure aziendali emesse a regolamentazione delle attività a rischio.

Tra le regole e procedure che prevedono le modalità per lo svolgimento delle attività necessarie a mitigare i fattori di rischio sono:

OMISSIS

21.2.3 Impegni per la salvaguardia ambientale

L'azienda è consapevole che l'impegno costante verso la compatibilità ambientale, al fine di prevenire, nel rispetto della legislazione, l'inquinamento, e una gestione razionale delle risorse naturali rappresentino un'opportunità di sviluppo per l'azienda, migliorandone l'immagine nel contesto sociale in cui opera e contribuendo alla soddisfazione dei clienti finali.

OMISSIS

21.4 Controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

Tali controlli sono diretti a verificare la corretta applicazione dei principi e delle regole generali di comportamento del presente Modello. Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i Destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

OMISSIS

22. R) Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies, D.lgs. 231/01, introdotto dal D.lgs. n. 109 del 16 luglio 2012)

Il presente paragrafo si riferisce alla fattispecie contemplata dall'art. 25 duodecies del D. Lgs. 231/2001 e di seguito si riporta la rassegna degli articoli d'interesse.

20.1 Impiego di lavoratori irregolari – art 22, comma 12, 12 bis, D. lgs 286/1998

[...] *Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.*

Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603 bis del codice penale.*

20.1.2 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine – art 12, commi 3, 3 bis e 3 ter D. Lgs 286/1998

[...] *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.*

Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto [...]

20.1.3 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine – art 12, comma 5 D. Lgs 286/1998

[...] *Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.*

22.2 Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo generici e Procedure di controllo specifiche

Un esempio di possibile realizzazione di reato potrebbe consistere nella possibilità che operatori dell'Azienda assumano cittadini il cui soggiorno è irregolare.

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, anche in riferimento alle attività svolte dall'azienda, le seguenti:

OMISSIS

22.2.3 Principi e regole di comportamento

Tutti i Processi sensibili devono essere svolti conformandosi alle leggi vigenti e al codice di condotta aziendale nonché alle procedure aziendali, ai valori e alle regole contenute nel Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative

La presente Parte Speciale prevede l'esplicito divieto a carico degli Organi Sociali aziendali (e dei Destinatari, Dipendenti, e Consulenti/Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

OMISSIS

22.2.4 Principi di riferimento specifici alla regolamentazione delle attività sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate precedentemente, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte generale del Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte per i singoli processi sensibili:

OMISSIS

22.2.5 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli in seguito alle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione, sulle attività potenzialmente a rischio del reato di cui alla presente Parte Speciale, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine all'OdV viene garantito - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di privacy - libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

23. S) Reati Tributari (art. 25 quinquiesdecies D. Lgs 231/2001)

L'art. 39 comma 2 del decreto fiscale (D. lg. 124/2019) ha introdotto - con efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione dello stesso - l'art. 25-quinquiesdecies nel D.Lgs. n. 231/2001, che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, in relazione alla commissione di determinati reati tributari.

La proposta originaria restringeva il suo campo applicativo al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2 del D. Lgs. n. 74/2000, ma con le modifiche apportate in sede di conversione, la responsabilità amministrativa degli enti e delle società è stata estesa anche ai delitti di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8), occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10), sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).

Il D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 **“Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale”** ha inserito **nell'Art.25-quinquiesdecies** il comma 1-bis *“In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000 n.74, se commessi nell'ambito di **sistemi fraudolenti transfrontalieri** e al fine di **evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro**”*.

L'applicazione del comma 1-bis sembra interessare dunque enti di grandi dimensioni e forza economica, e solo condotte fraudolente su scala internazionale.

L'Art.2 del D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 ha aggiunto, all'Art. 6 del D.Lgs.n.74/2000, il comma 1-bis: *“Art. 6 (tentativo)- 1. I delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono comunque punibili a titolo di tentativo. - 1-bis. Salvo che il fatto integri il reato previsto dall'Art. 8, la disposizione di cui al comma 1 non si applica quando gli atti diretti a commettere i delitti di cui agli Artt. 2, 3 e 4 sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro”*.

I reati inseriti, in una prima fase, nell'Art.25-quinquiesdecie dall'Art. 39 Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019 (coordinato con la Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019), sono stati:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - Art. 2 D.Lgs.n.74
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici - Art. 3 D.Lgs.n.74
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - Art. 8 D.Lgs.n.74
- Occultamento o distruzione di documenti contabili - Art. 10 D.Lgs.n.74
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte -Art.11 D.Lgs.n.74

I reati successivamente inseriti dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020, invece, sono stati:

- Dichiarazione infedele -Art.4 D.Lgs.n.74/2000
- Omessa dichiarazione -Art.5 D.Lgs.n.74/2000
- Indebita compensazione - Art.10-quater D.Lgs.n.74/2000

Tanto premesso, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in trattazione, potenzialmente realizzabili in considerazione delle attività svolte dalla Società ed., in ogni caso ragionevolmente coperti dal rispetto dei principi etici e delle regole comportamentali enunciate nel Codice Etico.

23.1 Elenco dei Reati

23.1.1 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, commi 1 e 2 bis D.lgs. 74/2000)

“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

Elementi essenziali: la fattispecie di reato attenzionata punisce, chiunque, al fine di evadere le imposte, indichi in una delle dichiarazioni elementi passivi fittizi, mediante il ricorso a fatture o altri documenti relativi ad operazioni inesistenti. In questa ipotesi la punibilità del fatto non è subordinata al raggiungimento di alcuna soglia di evasione.

Per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dal comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dal comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

23.1.2 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D.lgs. 74/2000)

“1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre anni a 8 anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali

relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali”.

Elementi essenziali: Il suddetto delitto presuppone che la dichiarazione tributaria annuale infedele sia realizzata compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, oppure che ci si sia avvalsi di documenti falsi o di altre mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indicando elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizie, tali da supportare le falsità contabili realizzate e confluite nella dichiarazione. In questo caso, per la realizzazione della fattispecie incriminatrice è necessario che l'evasione sia superiore a € 30.000,00 e che l'ammontare complessivo degli elementi sottratti all'imposizione sia superiore al 5% dell'ammontare totale degli elementi indicati in dichiarazione, o comunque, sia superiore a un milione e cinquecentomila euro.

23.1.3 Dichiarazione infedele (Art. 4 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019 e inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)

“1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

23.1.4 Omessa dichiarazione (Art. 5 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019 e inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta

giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

23.1.5 Tentativo (Art. 6 D.Lgs n. 74 modificato da art. 2 del D.Lgs n. 75 14 luglio 2020)

“1. I delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono comunque punibili a titolo di tentativo.

- 1-bis. Salvo che il fatto integri il reato previsto dall'Art. 8, la disposizione di cui al comma 1 non si applica quando gli atti diretti a commettere i delitti di cui agli Artt. 2, 3 e 4 sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro”.

23.1.6 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art.8 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)

“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

Elementi essenziali: la fattispecie in esame punisce chiunque emetta false fatture al fine di consentire a terzi un indebito e fraudolento abbassamento dell'imponibile fiscale, relativo alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

23.1.6 Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art.10 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.”.

Elementi essenziali: la condotta sanzionata dall'art. 10 D.lgs. 74/2000 è quella di occultamento o distruzione (anche solo parziale) delle scritture contabili obbligatorie. Tale condotta, pertanto, consiste nell'indisponibilità della documentazione da parte degli stessi organi verificatori, sia essa

temporanea o definitiva. Il reato è integrato in tutti i casi in cui la distruzione o l'occultamento della documentazione contabile dell'impresa non consenta o renda difficoltosa la ricostruzione delle operazioni.

23.1.7 Indebita compensazione (Art. 10-quater D.Lgs.n.74 inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro”.

23.1.8 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.lgs. 74/2000)

“È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni”.

Elementi essenziali: La suddetta fattispecie criminosa punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, sanzioni e interessi, di ammontare complessivo superiore a 50.000€, alieni simulatamente ovvero compia altri atti fraudolenti sui propri beni o sui beni altrui idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Tale figura di reato è finalizzata alla tutela della realizzazione coattiva del credito tributario e presuppone una dolosa attività di dispersione della garanzia patrimoniale su cui deve rivolgersi un'attuale

o futura esecuzione forzata, tale da produrre l'effetto della sottrazione al pagamento dell'imposta o della sanzione.

23.2 Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo generici e Procedure di controllo specifiche

Le aree ritenute maggiormente a rischio per l'Azienda in relazione ai reati tributari sono considerate le seguenti:

OMISSIS

23.2.1 Principi e norme generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'esplicito divieto a carico degli Organi Sociali aziendali (e dei Destinatari, Dipendenti, e Consulenti/Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

OMISSIS

23.2.2 Principi di riferimento specifici alla regolamentazione delle attività sensibili

Sono di seguito evidenziati i controlli adottati dalla Società al fine di prevenire la commissione dei Reati Tributari di cui alla presente Parte Speciale.

Nel rispetto del *Codice Etico*, al fine di evitare la commissione dei Reati Tributari, i dirigenti, dipendenti, consulenti esterni e fornitori sono tenuti al rispetto dei seguenti principi:

OMISSIS

23.2.3 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

OMISSIS

24. T) Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013)-Responsabilità degli enti che operano nella filiera degli oli vergini di oliva

La Legge n. 9/2013 ha esteso il campo di applicazione del D.Lgs.n.231/2001 a nuove fattispecie di reato, esclusivamente per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva.

Gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva sono responsabili, in conformità al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, per i reati di cui agli articoli 440, 442, 444, 473, 474, 515, 516, 517 e 517-quater del Codice penale, commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da persone:

- che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso
- sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.

La responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile.

In ordine al reato in commento, un potenziale (sebbene astratto) rischio di commissione del reato potrebbe configurarsi per tutte quelle attività aziendali volte all'immissione nel mercato di prodotti a marchio di oli vergini di oliva.

Tanto premesso, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in trattazione, potenzialmente realizzabili in considerazione delle attività svolte dalla Società ed, in ogni caso, ragionevolmente coperti dal rispetto dei principi etici e delle regole adottate dalla società.

24.1 Elenco dei Reati

24.1.1 Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (Art. 440 c.p.)

Commette il reato in oggetto chiunque altera la struttura originale di un alimento mediante sostituzione di elementi propri dell'alimento con altri estranei lasciando loro l'apparenza originaria o forma ex novo un alimento con l'apparenza della genuinità in quanto prodotto con sostanze diverse, per qualità o quantità, da quelle che normalmente concorrono a formarlo

L'alimento adulterato o contraffatto non si distingue da quello genuino se non tramite analisi chimico-fisiche

Chiunque, corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio. La pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali.

24.1.2 Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (Art. 442 c.p.)

A differenza dell'articolo 440 c.p. commette reato chi detiene e pone in commercio sostanze destinate all'alimentazione adulterate o contraffatte da chi ha commesso il precedente reato.

Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre punti precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli.

24.1.3 Commercio di sostanze alimentari nocive (Art. 444-ter c.p.)

Il reato è commesso quando si detengono o si pongono in vendita sostanze destinate

all'alimentazione, di conseguenza vi rientra anche l'acqua, che non sono state modificate nella loro essenza o create con una composizione diversa, ma semplicemente per ragioni di conservazione si sono guastate, decomposte o rovinate.

Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51.

La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.

24.1.4 Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere di ingegno o di prodotti industriali (Art. 473 c.p.)

A differenza dell'articolo 474 c.p. tale ipotesi di reato non riguarda i prodotti ma l'alterazione e contraffazione dei marchi e segni distintivi o alterazione di brevetti, disegni o modelli industriali nazionali ed esteri.

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

24.1.5 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque introduce nel territorio dello Stato, prodotti industriali con la integrale riproduzione in tutta la sua configurazione di un marchio o segno distintivo, o alterati quando la riproduzione è parziale, ma confondibile col marchio o segno originale

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'Art. 473 c.p., chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la

reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Con riguardo ai reati di cui agli artt. 515, 516, 517 e 517-quater c.p. si rinvia a quanto già evidenziato in seno alla Parte Speciale E – Delitti contro l'industria e il commercio- del presente manuale.

24.2 Le attività sensibili relative alle responsabilità degli enti che operano nella filiera degli oli vergini di oliva

La società, in considerazione dell'attività svolta, ha rinvenuto un rischio specifico anche se non di particolare rilevanza.

Pertanto, anche tenuto conto del contenuto del Codice Etico in vigore che già ribadisce in via generale l'obbligo di operare nel rispetto delle leggi vigenti e dell'etica professionale, si ritiene che la società debba adottare un comportamento improntato alla massima correttezza nei rapporti con i terzi in generale e con i competitors in particolare

- in occasione dello sviluppo di nuovi prodotti a marchio di oli vergini di oliva
- durante l'utilizzo di forme pubblicitarie e di marketing

24.2.2 Attività/Processi organizzativi sensibili

OMISSIS

24.2.2 Principi e norme generali di comportamento

Nell'espletamento di tutte le attività attinenti la promozione dei prodotti, incluse in particolar modo le attività di produzione, di marketing, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza che vede coinvolta la divisione Servizi, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Dipendenti i Consulenti/Partner dell'azienda, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono in generale conoscere e rispettare le regole dettate dalla Società in merito allo sfruttamento di qualsiasi tipologia di privativa industriale, nonché di conformità dei prodotti alla normativa vigente.

OMISSIS

24.2.3 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili.

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte, al fine di prevenire la commissione dei reati di cui alla presente parte speciale:

OMISSIS

24.2.4 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla i principi procedurali ritenuti necessari.

A tal fine, all'OdV viene garantito - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di privacy - libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante

25.U) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 del D.Lgs 231/01)

La fattispecie del reato in oggetto si pone in diretta relazione con quanto previsto dal Decreto Legislativo n.184 dell'8 novembre 2021, in ordine alla commissione di delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Il richiamato D.Lgs. n. 184 “*Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti?*” ha modificato la rubrica e i commi dell'Art. 493-ter del regio decreto n.1398 del 19 ottobre 1930, ha inserito nel codice penale l'Art. 493-quater (Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti) ed ha ampliato i reati previsti dal D.Lgs. 231/01 con l'inserimento, dopo l'articolo 25-octies, del nuovo Art. 25-octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti).

In particolare, ai fini della tutela del patrimonio e della corretta circolazione del credito, incorre nei reati contemplati dall'Art.25-octies.1:

- chi utilizza carta di credito non essendone titolare avendola sottratta
- chi utilizza carta di credito non essendone titolare anche avendola solo trovata
- chi falsifica carte di credito
- chi cede carte di credito falsificate
- chi mette in circolazione carte di credito falsificate
- chi procura a sé o ad altri un ingiusto profitto alterando il funzionamento di un sistema informatico

Il reato si consuma al momento dell'utilizzo delle carte o di programmi informatici indipendentemente dalla circostanza che vi sia stato o meno il conseguimento di un profitto.

I reati contemplati nell'Art.25-octies.1 D.Lgs. n. 184 dell'8 Novembre 2021 sono:

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti - (Articolo 493-ter regio decreto n.1398 del 19 ottobre 1930 modificato da D.Lgs. n. 184 del 8 novembre 2021)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti - (Articolo 493-quater inserito da D.Lgs. n. 184 del 8 novembre 2021)
- Frode informatica - (Articolo 640-ter c.p. modificato da D.Lgs. n. 184 del 8 novembre 2021)

25.1 Elenco dei Reati

25.1.1. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Articolo 493-ter regio decreto n.1398 del 19

ottobre 1930 modificato da D.Lgs. n. 184 dell'8 novembre 2021)

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di

credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta

Per il delitto di cui all'articolo 493-ter si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote

b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

25.1.2 Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (Articolo 493-quater inserito da D.Lgs. n. 184 dell'8 novembre 2021)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è

punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

2. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote

b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

25.1.3 Frode informatica (Art.640-ter c.p. modificato da D.Lgs. n. 184 dell'8 novembre 2021)

1. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

3. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o

indebita utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

4. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'Art. 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

25.2 Le attività sensibili relative ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

La società, in considerazione dell'attività svolta, non ha rinvenuto rischi specifici di particolare rilevanza con riferimento alla presente Parte Speciale.

L'analisi svolta nel corso del Progetto ha permesso di individuare le attività della Società che potrebbero essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'Art. 25-octies.1 del D.Lgs.n.231/2001.

Le aree a rischio "diretto" coprono tutte quelle interessate all'attività dell'azienda, coinvolte nell'utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti (utilizzo di carte di credito o di sistemi di pagamenti on line).

25.2.2 Attività/Processi organizzativi sensibili

OMISSIS

25.2.3 Principi e norme generali di comportamento

Tutti i Processi Sensibili devono essere svolti conformandosi alle leggi vigenti e al codice di condotta aziendale nonché alle procedure aziendali, ai valori e alle regole contenute nel Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

OMISSIS

25.2.4 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla i principi procedurali ritenuti necessari.

A tal fine, all'OdV viene garantito - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di privacy - libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante

25.1 Protocolli di controllo generici e Procedure di controllo specifiche

La Società, al fine ridurre il rischio di manifestazione dei reati previsti dal D. Lgs 231/2001, ha predisposto- in riferimento all'area attenzionata – i seguenti protocolli e/o procedure:

OMISSIS

26. V) Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies del D.Lgs.n.231/01)

La fattispecie in commento punisce e sanziona la commissione di delitti contro il patrimonio culturale introdotti dalla Legge n.22 del 09 Marzo 2022.

Con la legge n. 22 del 09 marzo 2022, infatti, dopo il titolo VIII del libro secondo del codice penale, è stato inserito il titolo VIII-bis “DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE”, con la finalità di tutelare e proteggere il patrimonio culturale, ed incrementare la lotta al traffico illecito di opere d’arte.

La stessa legge ha ampliato i reati previsti dal D.Lgs. 231/01 con l’inserimento, dopo l’articolo 25-sexiesdecies, degli articoli 25-septiesdecies (delitti contro il patrimonio culturale) e 25-duodecimes (riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali).

In particolare, incorre nei reati contemplati dall’Art.25- septiesdecies, per la tutela del patrimonio culturale:

- Chi si impossessa di un bene culturale mobile altrui o di beni culturali appartenenti allo Stato
- Chi si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso
- Chi acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto o funge da intermediario
- Chi si avvale di una scrittura privata falsa al fine di fare apparire lecita la provenienza di beni culturali mobili
- Chi trasferisce o immette sul mercato beni culturali senza denuncia atti di trasferimento
- Chi importa beni culturali da altro Stato frutto di delitto o di ricerche non autorizzate
- Chiunque trasferisce all'estero senza autorizzazione beni culturali, cose di interesse artistico, etc.
- Chiunque distrugge, disperde, deteriora beni culturali o paesaggistici propri o altrui
- Chiunque, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o altro, oppure pone le stesse in commercio, le autentica o le accredita conoscendone la falsità

L’attività normativa si sostanzia nell’introduzione dell’Art.25-septiesdecies del D.Lgs.n.231/01 con relative sanzioni per violazioni e l’estensione della responsabilità amministrativa degli enti ad alcuni illeciti commessi nella commissione dei **delitti contro il patrimonio culturale**.

I reati contemplati nell’**Art.25- septiesdecies** dalla **legge n.22 del 09 Marzo 2022** sono:

- **Furto di beni culturali-** (Art. 518-bis c.p.)
- **Appropriazione indebita di beni culturali-** (Art. 518-ter c.p.)
- **Ricettazione di beni culturali-** (Art. 518-quater c.p.)
- **Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali-** (Art. 518-octies c.p.)
- **Violazioni in materia di alienazione di beni culturali-** (Art. 518-novies c.p.)
- **Importazione illecita di beni culturali-** (Art. 518-decies c.p.)
- **Uscita o esportazione illecite di beni culturali-** (Art. 518-undecies c.p.)
- **Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici-** (Art. 518-duodecimes c.p.)
- **Contraffazione di opere d'arte-** (Art. 518-quaterdecies c.p.)

26.1 Elenco dei Reati

26.1.1. Art.518-bis c.p.

[I]. *Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini,*

è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500

[II]. *La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell’articolo*

625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge

26.1.2 Art.518-ter c.p.

[I]. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500

[II]. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

26.1.3 Art.518-quater c.p.

[I]. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000

[II]. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma

[III]. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto

26.1.4 Art 518-octies c.p.

[I]. Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni

[II]. Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

26.1.5 Art.518-novies c.p.

[I]. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali

2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali

3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di

sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

26.1.6 Art.518-decies c.p.

[I]. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

26.1.7 Art.518-undecies c.p.

[I]. Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000

[II]. La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale

26.1.8 Art.518-duodecies c.p.

[I]. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000

[II]. Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

[III]. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività

per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalita' indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

26.1.9 Art.518-quaterdecies c.p.

[I]. È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffaccia, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico

2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico

3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti

4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti

[II]. È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

26.2 Le attività sensibili relative ai delitti contro il patrimonio

L'Art. 6, comma 2, lettera a) del D.Lgs.n.231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili" o "a rischio", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.Lgs.n.231/2001.

Sebbene il rischio di commissione della fattispecie in commento possa ritenersi remoto, in ogni caso, si ritiene opportuno individuare le attività della Società che potrebbero essere considerate "sensibili", con particolare attenzione a quelle che coinvolgono contesti esterni poco affidabili e/o società estere.

26.2.2 Attività/Processi organizzativi sensibili

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, anche in riferimento alle attività svolte dall'azienda, le seguenti:

OMISSIS

26.2.3 Principi e norme generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali aziendali (e dei Destinatari, Dipendenti, e Consulenti/Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

OMISSIS

26.2.4 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso

OMISSIS

26.3 Protocolli di controllo generici e Procedure di controllo specifiche

La Società, al fine ridurre il rischio di manifestazione dei reati previsti dal D. Lgs 231/2001, ha predisposto- in riferimento all'area attenzionata – i seguenti protocolli e/o procedure:

OMISSIS

27. Z) Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies del D.Lgs.n.231/01)

La presente parte speciale si riferisce ai delitti in materia di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali di cui all'Art.25-duodevices del D.Lgs.n.231/2001 (introdotto dalla L. dalla Legge n.22 del 09 Marzo 2022), e ha come obiettivo che tutti i destinatari, ossia amministratori, dirigenti e dipendenti aziendali nonché consulenti e collaboratori, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D.Lgs.n.231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra richiamati.

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- Fornire le regole di comportamento e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti, liberi professionisti e partner aziendali sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Con la legge n. 22 del 09 marzo 2022 “*Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*”, nel codice penale, dopo il titolo VIII del libro secondo, è stato inserito il titolo VIII-bis “DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE” per la tutela e nella protezione del patrimonio culturale e nella lotta al traffico illecito di opere d'arte.

Il titolo VIII-bis è composto da 17 nuovi articoli, con i quali si puniscono i delitti che abbiano ad oggetto beni culturali.

La stessa legge ha ampliato i reati previsti dal D.Lgs. 231/01 con l'inserimento, dopo l'articolo 25-sexiesdecies, degli articoli 25-septiesdecies (delitti contro il patrimonio culturale) e 25-duodevices (riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali.)

Risponde, in particolare, della commissione dei reati contemplati dall'Art.25- duodevices:

- Chiunque sostituisce, trasferisce oppure ostacola l'identificazione della provenienza delittuosa di beni culturali
- Chi devasta o di saccheggio beni culturali, paesaggistici, istituti e luoghi della cultura.

27.1 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001

L'attività normativa si sostanzia nell'introduzione dell'Art.25-duodevices del D.Lgs.n.231/01 e l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti ad alcuni illeciti commessi nella commissione dei delitti in materia di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali

I reati contemplati nell'Art.25- duodevices dalla legge n.22 del 09 Marzo 2022 sono:

- Riciclaggio di beni culturali- (Art. 518-sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici - (Art. 518-terdecies c.p.)

27.2 Elenco dei Reati

27.2.1. Art.518-sexies c.p.

[I]. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

[II]. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

[III]. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i

beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

27.2.2 Art.518-terdecies c.p.

[I]. Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni

27.2 Le attività sensibili relative ai delitti contro il patrimonio

Potrebbe ritenersi a rischio potenziale tutte quelle attività della Società che concernono rapporti con terzi.

La scelta di partners e fornitori , nell'eventualità di contesto esterno turbolento, deve essere fatta con opportuna oculatezza avvalendosi, se possibile, anche di un Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione ISO 37001:2016.

27.2.3 Attività/Processi organizzativi sensibili

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, anche in riferimento alle attività svolte dall'azienda, le seguenti:

OMISSIS

27.2.4 Principi e norme generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'esplicito divieto a carico degli Organi Sociali aziendali (e dei Destinatari, Dipendenti, e Consulenti/Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.
- Violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'esplicito obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività amministrativo-contabile
- Assicurare che il processo di assunzione ed impiego del personale del settore amministrativo sia motivato da effettive necessità aziendali, che sia condotto in maniera trasparente e documentabile e che sia basato su criteri non arbitrari e quanto possibile oggettivi.
- Assicurare l'esistenza nell'impresa di un sistema sia organizzativo, sia amministrativo-contabile adeguati e che ricomprendano anche un sistema gestionale efficace.

27.2.5 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui

alla presente Parte Speciale, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati contro il patrimonio culturale sono i seguenti:

- Proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati alla presente Parte Speciale.
- Monitorare sul rispetto delle procedure per la prevenzione della commistione di reati contro il patrimonio culturale.
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

28.1 Protocolli di controllo generici e Procedure di controllo specifiche

La Società, al fine ridurre il rischio di manifestazione dei reati previsti dal D. Lgs 231/2001, ha predisposto- in riferimento all'area attenzionata – i seguenti protocolli e/o procedure:

OMISSIS